

Seminario informativo

**Sistema neve Regione Piemonte:
aree sciabili, classificazione delle piste, sicurezza degli sport invernali**



13 maggio 2025

h. 14,00 -18,00

**Sala trasparenza - Piano terra
Grattacielo Regione Piemonte
Piazza Piemonte, 1 - Torino**

Seminario informativo

Sistema neve Regione Piemonte:
aree sciabili, classificazione delle piste, sicurezza degli sport invernali

13 maggio 2025

h. 14,00 -18,00

Sala trasparenza - Piano terra
Grattaciolo Regione Piemonte
Piazza Piemonte, 1 - Torino

Programma

14:00 - Accoglienza e Accreditamento

14:30 - 15:00 Saluti istituzionali:

- **Alberto Cirio** - Presidente Regione Piemonte
- **Marco Gallo** - Assessore allo Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000), Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura
- **Raffaella Tittone** - Direttore della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio

15:00 - Dott. Germano Gola - Responsabile del Settore Sport e Tempo Libero
"L.R. 2/2009: i nuovi indirizzi regionali per l'individuazione delle aree sciabili e la classificazione della piste da sci"

15:30 - Dott. Geol. Cristiano Freilone - Funzionario del Settore Urbanistica Piemonte Orientale, componente del Gruppo Tecnico Aree Sciabili
"L.R. 2/2009 e L.R. 56/1977: individuazione delle aree sciabili e adeguamento dei Piani Regolatori Generali Comunali"

16:00 - 16:30 Coffee break

16:30 - Avv. Daniele Mazzoleni - docente in materia giuridica nell'ambito dei corsi di abilitazione e aggiornamento all'esercizio della professione di maestro di sci, direttore pista e operatore di soccorso ex L.R. 02/09 e consulente giuridico del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, di FORMONT e di A.R.P.I.E.T.
"La sicurezza degli utenti delle aree sciabili e le responsabilità dei Gestori"

17:00 - Dott. Geol. Marco Cordola - Funzionario del Settore Geologico, componente del Gruppo Tecnico Aree Sciabili
"La proposta di disciplinare attuativo dell'art. 18 della L.R. 17/2024 - Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone"

17:30 - Contributi e domande

18:00 - Conclusione

E' possibile rivolgere una domanda
ai relatori al seguente indirizzo:
<https://ahaslides.com/DLERE>



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. (21G00047)

Vigente al : 7-5-2025

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'articolo 379;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5^a Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilità e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;

b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;

((

e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;

))

f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;

g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;

i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di

ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;

l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;

m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;

n) sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;

o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;

p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;

q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;

r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross;

s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.

Art. 3

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo II

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 4

Aree sciabili attrezzate

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di **((servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree))**, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.

((

4. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al

pubblico.

))

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 5

Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

- a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al **((15 per cento))**, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
- b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
- c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

3. Le piste di fondo sono suddivise in:

- a) pista facile, segnata in blu, avente:

- 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
- 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
- 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
- 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
 - b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
 - 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 - 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
 - 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
 - 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
 - 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
 - c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

((4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13))

5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

Art. 6

Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione **((, con sistemi di pronta riconoscibilità dei due opposti bordi pista))**. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.
2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.

Art. 7

Delimitazione piste da fondo e altre piste

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
 - a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
 - b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura può essere omessa:
 - a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
 - b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
 - c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione

della stagione invernale.

5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

Art. 8

Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:

a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati **((o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri))**;

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

Art. 9

Personale operante nell'area sciabile attrezzata

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

- a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
- b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
- d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
- e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso **((, salvo che tale attività non sia stata affidata ai soggetti individuati dall'articolo 29, alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni))**;
- f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.

3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1 **((, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI))**.

Art. 10

((Tracciati)) di allenamento

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

((

2. I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.

))

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno ((del tracciato)) di allenamento e percorrere la relativa discesa.

Art. 11

Obblighi dei gestori

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate

protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

Art. 12

Manutenzione delle piste

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti **((, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida))**, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti **((dalle condizioni di innevamento))** del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo **((atipico))** non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 13

Segnaletica

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse **((, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore))**.

Art. 14

Obbligo del soccorso

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il

relativo funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 15

Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

Art. 16

Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

- 1.** È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
- 2.** Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Capo III

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 17

Obbligo di utilizzo del casco protettivo

- 1.** Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
- 2.** Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.
- 3.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni **((, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni**

del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)).

- 4.** Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
- 5.** Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
- 6.** I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.

Art. 18

Velocità e obbligo di prudenza

- 1.** Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
- 2.** Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
- 3.** La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
- 4.** Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle

condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Art. 19

Precedenza

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Art. 20

Sorpasso

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 21

Incrocio

- 1.** Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
- 2.** Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

Art. 22

Stazionamento

- 1.** Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
- 2.** Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
- 3.** In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
- 4.** Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
- 5.** Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

Art. 23

Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 24

Transito e risalita

- 1.** È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
- 2.** Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
- 3.** In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
- 4.** La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 25

Mezzi meccanici

- 1.** È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
- 2.** I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.
- 3.** Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 26

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

- 1.** Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
- 2.** I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
- 3.** I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
- 4.** Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 27

Percorribilità delle piste
in base alle capacità degli sciatori

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 28

Concorso di responsabilità

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 29

Soggetti competenti per il controllo

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 30

Assicurazione obbligatoria

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 31

Accertamenti alcolemici e tossicologici

- 1.** È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
- 2.** Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- 3.** Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15))

Art. 33

Regime sanzionatorio

- 1.** Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
- 2.** Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
 - b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
 - c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
 - d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
 - e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
 - f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
 - g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
 - h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
 - i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;
 - l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;
 - m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.
- 3.** Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.

4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

Capo IV

Normativa a favore delle persone con disabilità

Art. 34

Categorie

1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
- b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
- c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.

Art. 35

Accompagnamento

- 1.** Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
- 2.** La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale

accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

Art. 36

Individuazione

1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

Art. 37

Diritto di precedenza

- 1.** Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
- 2.** Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

Art. 38

Obbligo del casco

1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 39

Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Art. 40

Adeguamento alle disposizioni della legge

1. Le regioni, entro il **((30 giugno 2025))**, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il **((30 giugno 2025))**, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 41

Rinegoziazione concessioni

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

- a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto;
- b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;
- c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Art. 42

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Stefani, Ministro per le disabilità

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Art. 43-bis

(Disposizione finale)

- 1.** Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal **((1° gennaio 2022))**.

► Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 (Versione vigente)

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". ^[1]

Titolo I.

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente

Capo I.

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza e in adeguamento all' articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, ai sensi dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione), disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.^[2]

2. Nell'ambito delle proprie competenze trasferite e delegate, la Regione riconosce e valorizza altresì l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili e di sviluppo montano in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci ed ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica. ^[3]

Art. 2.

(Oggetto della legge e ambito di applicazione)

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con

particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità, nonché allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.^[4]

2. Gli impianti di risalita restano disciplinati dalla legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)^[5]

Art. 3.

(Facoltà dei comuni ed associazioni fra comuni)

1. I comuni possono accordarsi o associarsi secondo le forme previste dalla normativa vigente al fine di programmare e perseguire le finalità di cui alla legge.

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o, comunque, lo sviluppo delle attività di cui all'articolo 2.

Capo II.^[6]

Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano

Art. 4.^[7]

(Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci)

1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.^[8]

1 bis. All'interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le aree su cui sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.^[9]

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che, al pari delle infrastrutture di cui al comma 1, sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:^[10]

a) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; nello specifico trattasi di tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura

quando battuto e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;

d) snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross; trattasi di tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;

e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e comunicato ai fini divulgativi e informativi all'utenza normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30;

g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate;

h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

2 bis. All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato; è facoltà del gestore prevedere l'obbligo di ulteriori protezioni per i frequentatori.^[11]

2 ter. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 40/2021.^[12]

2 quater. Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti.^[13]

Art. 5.^[14]

(Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano paesaggistico regionale all'interno delle quali evidenziano:^[15]

- a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
- d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
- e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
- f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

1 bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realtà confinanti. ^[16]

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.

2 bis. Le aree definite dal presente articolo, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale con l'indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti di cui all' articolo 8 del d.lgs. 40/2021 .^[17]

Art. 5 bis.^[18]

(Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977 .
^[19]

1 bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di area sciabile, alle infrastrutture a essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, essere approvate ai sensi dell' articolo 17 bis della l.r. 56/1977 , secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della l.r. 56/1977 .^[20]

1 ter. Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato ai sensi del comma 1, in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non

comportano modifiche alla perimetrazione di area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della l.r. 56/1977 e sono assunte dal comune ai sensi dell' articolo 17, comma 13, della l.r. 56/1977 .^[21]

2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:

- a)** la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
- b)** limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
- c)** nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1;^[22]
- d)** la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.^[23]

2 bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.^[24]

3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC) e dal piano paesaggistico regionale, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 , di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di venti metri dalle piste; si applica il comma 4 bis agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza.^[25]

4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.^[26]

4 bis. Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento

del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.^[27]

4 ter. Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. E' facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.^[28]

5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 4 bis e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.^[29]

7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2). In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.^[30]

Art. 6.^[31]

(Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo)

1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.^[32]

2. Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata della competizione. Gli organizzatori di gare autorizzate sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.^[33]

2 bis. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:^[34]

- a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza

previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;

b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri;^[35]

c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 metri, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;

d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 metri.

2 ter. Per le piste già esistenti nelle aree sciabili attrezzate, alla data di emanazione del d.lgs. 40/2021 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 2 bis, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.^[36]

3. Le piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica.

Art. 6 bis.^[37]

(Piste di allenamento)

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico, nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla messa in sicurezza e alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento e la responsabilità nello svolgimento degli allenamenti spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. Gli organizzatori di allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

Art. 7.^[38]

(Procedimento di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo al competente ufficio regionale.

2. L'ufficio regionale competente inoltra la Scia e i relativi elaborati alla commissione di cui all'articolo 11, comma 3, che esprime parere entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti.

3. L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla presente legge per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. La Scia di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'articolo 8, è presentata almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.

5. La presentazione della Scia di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8.

(Elaborati di progetto per la classificazione)

1. La domanda di classificazione delle piste di nuova realizzazione, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, è corredata da tutti gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente in materia. ^[39]

2. La domanda di classificazione delle piste esistenti è corredata dai seguenti elaborati:

- a)** documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati;
- b)** corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali; ^[40]
- c)** planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:
 - 1)** gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);
 - 2)** l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;

- d)** sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;
- e)** relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
 - 1)** caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
 - 2)** connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;
 - 3)** valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano; ^[41]
- f)** relazione di inquadramento territoriale ed urbanistico;
- g)** relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;
- h)** estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano; ^[42]
- i)** planimetria catastale in scala non minore di 1:2000;
- j)** proposta motivata di classificazione della pista.

Art. 9.

(Classificazione acustica)

- 1.** Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico.
- 2.** A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, tutte le aree sciistiche di cui all'articolo 5, comma 1, sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. I comuni provvedono entro sei mesi all'adeguamento dei propri piani di zonizzazione acustica secondo i disposti della presente legge. ^[43]
- 3.** Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento della attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'articolo 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.
- 4.** Il disposto di cui al comma 3 è accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto. ^[44]
- 5.** Le aree sciistiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai

fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione. **5 bis.** Con riferimento ai disposti dell' articolo 6 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 , il rispetto dei limiti di normale tollerabilità previsti dall' articolo 844 Codice Civile si intende soddisfatto mediante l'applicazione delle norme contenute nella presente legge. ^[45]

5 ter. Ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della l. 447/1995 , con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima norma, le misure previste all'Allegato B, punto 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano solo a finestre chiuse. Analogamente, con specifico riferimento a quanto previsto all' articolo 2, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 , le misure previste all'Allegato B, punto 6, del medesimo decreto nel periodo invernale di svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si effettuano nell'ambiente esterno solo in presenza di una dimostrata attività umana compatibile con i luoghi e le condizioni climatiche. Per la misura del rumore stradale, con riferimento al disposto di cui al comma 5, si applica quanto previsto al punto 2 dell'Allegato C del medesimo decreto. ^[46]

Art. 10.

(Elenco regionale delle piste)

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b).
2. Nell'elenco regionale delle piste, consultabile telematicamente, sono indicate: ^[47]
 - a) le piste classificate ai sensi dell'articolo 6;
 - b) le generalità del gestore e del direttore delle piste;^[48]
 - b bis) i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.^[49]
3. La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

Art. 11.^[50]

(Commissione consultiva e commissione tecnica)

1. È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all'anno su convocazione degli uffici regionali.
2. La Commissione consultiva è composta da:
 - a) quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;^[51]
 - b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
 - c) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative esercenti gli impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;^[52]
 - d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;

- f) un rappresentante del Collegio regionale guide alpine italiane;
 - g) un rappresentante della FISl;
 - h) un rappresentante designato, di comune accordo, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;^[53]
 - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
 - j) un esperto designato dal Club alpino italiano (CAI) Piemonte;
 - k) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
- 3.** Ai fini della classificazione delle piste, è istituita la Commissione tecnica così composta:
- a) almeno due esperti dei settori regionali competenti su indicazione dei dirigenti componenti la Commissione consultiva;
 - b) un esperto designato, di comune accordo, dalle organizzazioni rappresentative degli esercenti impianti a fune e gestori di piste di sci di fondo;^[54]
 - c) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
 - d) il dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione o funzionario dallo stesso delegato che la presiede.^[55]
- 4.** La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla SCIA di classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, accertando la conformità della medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.^[56]
- 5.** (...) ^[57]
- 6.** Ai lavori della Commissione tecnica possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione tecnica, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
- 7.** La Commissione tecnica, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.
- 8.** I componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e i componenti della Commissione di cui al comma 3 sono nominati con determinazione del direttore della struttura regionale, cui è attribuita la competenza in materia di classificazione delle piste.^[58]
- 9.** Le funzioni di segreteria delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono svolte dal personale regionale.

Capo III.

Norme disciplinanti la realizzazione, la concessione e l'esercizio delle piste

Art. 12.

(Realizzazione delle piste)

- 1.** La realizzazione di nuove piste o di significative modifiche al tracciato di piste esistenti è assoggettata al rilascio di permesso di costruire gratuito.
- 2.** Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire:
 - a) il concessionario, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009,

n. 2), per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;^[59]

b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;^[60]

c) la Regione Piemonte;

d) la Fondazione 20 marzo 2006;

e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;

f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;

g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

2 bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).^[61]

Art. 13.

(Permesso di realizzazione delle piste)

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 12, comma 2 presentano al comune domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata dai titoli che dimostrino la disponibilità dei terreni sui quali la pista deve essere realizzata, ovvero dall'indicazione delle servitù di cui chiedono la costituzione coattiva, nonché dal progetto e dai relativi elaborati.

2. Il rilascio del permesso di costruire è reso sulla base della contestuale valutazione degli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, ecologici, paesaggistici e valanghivi. Nella conduzione dell'istruttoria è facoltà del comune avvalersi del supporto dei competenti uffici dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA).^[62]

3. Acquisiti i titoli di disponibilità di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitù di pista, il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle normative vigenti.^[63]

Art. 14.^[64]

(Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell' articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.^[65]

2. L'istanza di costituzione coattiva di servitù di area sciabile e di sviluppo montano è presentata all'amministrazione pubblica competente.^[66]

3. (...) ^[67]

4. La Regione può intervenire sulla base di criteri e modalità definiti con apposita deliberazione per la copertura degli oneri di servitù alle amministrazioni comunali sulle quali grava la relativa indennità.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno le amministrazioni comunali comunicano alla Regione gli esiti delle istanze ricevute per le costituzioni coattive di servitù e formulano eventuali richieste di contribuzione di cui al comma 4.

Art. 14 bis^[68]

(Indennità per l'imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. Per l'imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta una sola indennità, calcolata ai sensi dei commi 2 o 3 e proporzionata nel suo ammontare complessivo al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo. Non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura dell'80 per cento del valore venale del bene, relativamente alle aree occupate dalle fondazioni dei sostegni, dai cavi interrati, dalle tubazioni interrate, da costruzioni o manufatti a servizio dell'area sciabile.

3. Se la servitù non comporta opere fisse su area sciabile o di sviluppo montano, in caso di danno o grave incomodo ai sensi del comma 1 al fondo servente, l'indennità è calcolata nella misura massima del 50 per cento del valore venale del bene.

4. Il valore venale del bene, ai fini di cui ai commi 2 e 3, corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, così come previsto all' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

4 bis. Per gli impianti a fune e le opere previste all'articolo 4, comma 1, da realizzarsi su terreni gravati da uso civico, nella valutazione del valore dei terreni utilizzati si applicano i parametri di cui all' articolo 10, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).^[69]

Art. 15.^[70]

(Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano)

1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà: ^[71]

a) eseguire e mantenere opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno nonché ogni necessaria opera di sostegno e di drenaggio;

b) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso ed interventi di reinerbimento;

- c) eseguire e mantenere ogni necessaria opera a protezione della pista anche in relazione al rischio di distacco di valanghe;
- d) eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;
- e) apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
- f) eseguire interventi di manutenzione e sistemazione della pista sia nel periodo invernale sia in quello estivo;
- g) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, ivi comprese opere di captazione, condutture interrato di aria, di energia elettrica e di acqua comprensive di pozzetti e mantenere in efficienza e custodire bacini di accumulo e stazioni di pompaggio;
- h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, linee aeree e interrato connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;^[72]
- i) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento di cui alla lettera g) e delle loro pertinenze alle reti elettrica e idrica;
- j) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione ed alla preparazione e battitura della pista;
- k) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo della pista;
- l) inibire a chiunque l'accesso alla pista ove sussistano ragioni di sicurezza e, comunque, nelle ore di non apertura al pubblico durante la stagione invernale ed in occasione delle operazioni di battitura e di manutenzione anche estiva;
- m) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della pista;
- n) accedere, durante ogni periodo dell'anno, a piedi, con veicoli e mezzi meccanici per eseguire le opere e gli interventi previsti dal presente articolo;
- o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;^[73]
- p) assicurare agli utenti l'accesso e l'utilizzo dei sentieri e dei tracciati di cui alla lettera o);
- p bis)** realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.^[74]

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

3. Il proprietario od il titolare di altro diritto reale sui terreni gravati dalla servitù non può, in ogni caso, realizzare opere di alcun genere su tali terreni né pregiudicare in alcun modo l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.

4. La servitù coattiva di area sciabile e di sviluppo montano è inamovibile fintanto che le piste siano mantenute in esercizio. ^[75]

4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio.^[76]

Capo IV.^[77]

Norme disciplinanti la gestione delle piste e le attività di volo in zone di montagna

Art. 16.^[78]

(Gestore dell'area sciabile attrezzata)

- 1.** La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è assunta dal titolare della gestione degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, ai sensi della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2), che assume altresì la funzione di gestore delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d) e e) e g) alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.^[79]
- 2.** Ai fini della sicurezza dello sciatore, l'apertura al pubblico di una pista è subordinata all'individuazione di un unico gestore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e di un unico direttore della pista medesima, anche in presenza di più impianti serventi la medesima pista, ciascuno dei quali abbia un titolare differente.
- 3.** Per le piste di fondo tale funzione è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

Art. 17.

(Soggetti operanti nell'esercizio delle piste)

- 1.** L'esercizio delle piste presuppone l'individuazione dei seguenti soggetti:
 - a)** il direttore delle piste;
 - b)** l'operatore di primo soccorso;
 - c)** i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.
- 2.** I soggetti di cui al comma 1 sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere dotati di idonea qualifica professionale. È fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona.^[80]
- 3.** Il personale operante nel settore della sicurezza piste, con specifica qualifica, viene riconosciuto nel soggetto di cui al comma 1, lettera b).

Art. 18.

(Obblighi del gestore)

- 1.** L'apertura al pubblico di una pista è condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste.
- 2.** Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo le previsioni di cui alla presente legge.^[81]
- 3.** Il gestore è tenuto a:
 - a)** nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste;

- b)** assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento;
- c)** provvedere alla delimitazione della pista in conformità a quanto previsto all'articolo 23;
- d)** dotare la pista della segnaletica di cui all'articolo 24;
- e)** disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici, non rimossi o non neutralizzati. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;^[82]
- e bis)** proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi o segnalazioni della situazione di pericolo atipico, secondo quanto previsto all'articolo 21;^[83]
- f)** assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
- f bis)** munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento;^[84]
- g)** provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinché la pista risulti in sicurezza;
- h)** provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilità delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosità;
- h bis)** fornire agli utenti, di concerto con il Servizio sanitario regionale, tutte le informazioni utili in merito ai servizi sanitari e di primo soccorso a loro disposizione presenti sul territorio, mediante l'affissione di apposita cartellonistica o la produzione di materiale informativo;^[85]
- i)** stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente lettera, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 200.000,00;^[86]
- i bis)** comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 32 comma 2. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree riservate allo sci di fondo, è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose;^[87]
- j)** fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti. I dati raccolti dalla Regione sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La Regione utilizza i dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di

infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti;^[88]

k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste;

k bis) dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.^[89]

4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. medesimo o dell' articolo 3, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "), nonché fatto salvo il rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), laddove necessaria. ^[90]

5. Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio è posto interamente a carico dell'utente. ^[91]

6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio può essere istituito dal gestore anche a pagamento.

7. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.

Art. 19.^[92]

(Obblighi del direttore di pista)

1. Il direttore di pista:

a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;

b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;

c) coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;

d) segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista provvedendovi direttamente in caso di imminente pericolo;

e) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;

f) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;

g) collabora con il gestore nella predisposizione del piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 20.

(Mansioni degli operatori di primo soccorso)

1. L'operatore di primo soccorso è il soggetto al quale sono affidate mansioni di recupero e di primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste da sci ed anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

1 bis. La figura di operatore di primo soccorso si articola nelle categorie:^[93]

a) operatore di primo soccorso su piste da discesa;

b) operatore di primo soccorso su piste da fondo.

2. I requisiti ed il percorso di abilitazione degli operatori di primo soccorso sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

2 bis. Sono fatte salve e vengono riconosciute le abilitazioni per attività non professionale al servizio di soccorso, su pista da discesa e da fondo ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai soggetti appartenenti all'Esercito italiano, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, ai soggetti appartenenti al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico provenienti dalle scuole nazionali di cui all' articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico), nonché ai soggetti appartenenti alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione nonché ad associazioni o organismi di volontariato regolarmente costituiti che abbiano svolto attività di soccorso nei comprensori sciistici della Regione negli ultimi dieci anni e che abbiano svolto i relativi corsi di formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole. Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.^[94]

2 ter. Sono fatte salve e vengono riconosciute inoltre le abilitazioni per attività non professionale al soccorso su pista da discesa e da fondo ed i successivi aggiornamenti periodici, rilasciate ai volontari dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS) e della Croce rossa italiana formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal Servizio di emergenza sanitaria 118 del Piemonte.^[95]

2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell'articolo 33 bis.^[96]

Art. 21.

(Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento)

1. Il gestore delle piste provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettere b), c), d), h). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste siano munite della prescritta segnaletica, conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.^[97]

2. Le piste non battute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate con apposita palinatura di colore nero e secondo le modalità di cui al comma 3, a prescindere da quale sia il loro grado di difficoltà derivante dalla loro classificazione.^[98]

2 bis. Le piste temporaneamente non battute, ma normalmente intrattenute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.^[99]

3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo o richieda particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.^[100]

4. I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci devono essere segnalati e, se possibile, protetti a mezzo di adeguati sistemi di protezione. Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada. ^[101]

5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità, nonché durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici.^[102]

6. Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

6 bis. Gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al comune territorialmente competente.^[103]

Art. 22.

(Finalità e caratteristiche del servizio di soccorso)

1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro a 200.000,00.^[104]

1 bis. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste da attivarsi immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.^[105]

2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.^[106]

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il gestore comunica all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, comma 1 le modalità secondo le quali il servizio è espletato ai sensi del comma 2, nonché l'organico del personale addetto.

4. Salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 2, nel servizio di soccorso possono essere impiegati unicamente addetti con abilitazione professionale di operatore di primo soccorso dotati di attrezzature ed equipaggiamenti idonei. Gli addetti al soccorso, compatibilmente con l'espletamento del servizio, possono essere adibiti anche alla manutenzione e messa in sicurezza delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle stesse, alla verifica delle condizioni di sicurezza ed all'informazione agli utenti.

5. La direzione ed il coordinamento del servizio di soccorso possono essere affidati al direttore di pista ovvero, in alternativa, ad un operatore di primo soccorso con almeno tre anni di esperienza.

6. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più operatori di primo soccorso, con esperienza non inferiore a tre anni, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia.

7. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario regionale ed alla protezione civile, i gestori delle piste, nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati, possono ricorrere all'impiego dell'elicottero; possono altresì organizzare, nelle aree sciabili e di sviluppo montano da essi gestite e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non medicalizzato mediante l'uso di tale mezzo.^[107]

7 bis. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell' articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 .^[108]

Art. 23.^[109]

(Obblighi di delimitazione delle piste di discesa)

- 1.** Le piste di sci di discesa sono delimitate lateralmente tramite idonea palinatura, realizzata e posata al fine di consentire, anche in condizioni di scarsa visibilità, l'individuazione dei bordi della pista e del grado di difficoltà.
- 2.** La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista ed è altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.^[110]
- 3.** Al fine di consentire una più agevole individuazione dei bordi della pista, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, le paline poste sul bordo destro recano, nella parte terminale dell'asta, una colorazione arancione per l'altezza minima di ottanta centimetri e per l'altezza minima di trenta centimetri sul lato sinistro. Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con strip, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento.^[111]
- 4.** Le piste di fondo hanno indicazioni a intervalli di circa mille metri recanti la distanza ancora da percorrere.
- 5.** La palinatura può essere omessa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26:
 - a)** nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, ivi comprese le aree boscate;
 - b)** nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
 - c)** nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
- 6.** La palinatura di cui ai commi precedenti deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

Art. 23 bis.^[112]

(Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste)

- 1.** Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
 - a)** lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
 - b)** lungo un bordo pista quando sono tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
- 2.** La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
- 3.** La palinatura può essere omessa:
 - a)** nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
 - b)** nei tratti in cui sono state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
 - c)** nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
- 4.** La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
- 5.** Le piste per la slitta con lo slittino sono delimitate come le piste di discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

Art. 24.^[113]

(Obblighi di segnalazione sulle piste)

- 1.** Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all' articolo 13 del d.lgs. 40/2021 .
- 2.** La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
- 3.** Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
 - a)** piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
 - b)** piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
 - c)** piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale o trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.
- 4.** Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:^[114]
 - a)** pista facile, segnata in blu, avente:
 - 1)** pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 - 2)** pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
 - 3)** lunghezza non superiore ai dieci chilometri;
 - 4)** sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
 - b)** pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
 - 1)** pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 - 2)** pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
 - 3)** lunghezza non superiore ai trenta chilometri;
 - 4)** sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
 - 5)** tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
 - c)** pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
- 5.** È facoltà del gestore presentare motivata proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 laddove ricorrono fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.^[115]
- 6.** Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 3, lettera a), con larghezza minima di sei metri.
- 7.** Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.

- 8.** Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
- 9.** Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste, la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , laddove necessaria.
- 10.** La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
- 11.** In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.
- 12.** Alla partenza di ogni impianto è apposto un cartello indicante il colore delle piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
- 13.** In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
- 14.** Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di divieto. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente, nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
- 15.** In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
- 16.** Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
- 17.** La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
- 18.** Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.
- 19.** Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti adeguata e visibile informazione circa la segnaletica e le regole di condotta previste dalla normativa statale e regionale.^[116]
- 20.** Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Art. 25. ^[118]

(Vigilanza)

1. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 29 del d.lgs. 40/2021, esercitano inoltre la vigilanza sull'osservanza della legge le guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) limitatamente agli articoli 27, 28, 30, 31 e 32 della presente legge nonché i guardiaparco limitatamente all'interno delle aree protette. ^[119]

1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28 bis è affidata: ^[120]

- a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009;
- b) agli agenti di polizia locale;
- c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria in coordinamento con gli enti di competenza. ^[121]

Art. 26.

(Responsabilità)

1. Fatte salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria competenza, il gestore è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle previsioni della presente legge.

2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k bis). ^[122]

3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.

4. In caso di sinistro riferito ai commi 2 e 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato ed ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente al soccorso, resta a carico dello stesso.

5. Il gestore non è comunque responsabile per fatti occorsi durante l'esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili e di sviluppo montano o in quelle ad esse adiacenti, ad opera di soggetti terzi. ^[123]

5 bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'articolo 32. ^[124]

6. La responsabilità del gestore, per quanto attiene al soccorso, cessa con il trasporto dell'infortunato in luogo accessibile dai centri di assistenza sanitaria e di primo soccorso pubblici e privati oppure in seguito a esplicita liberatoria rilasciata dall'infortunato stesso o dai suoi familiari.

6 bis. Ai fini della valutazione delle circostanze del fatto e delle conseguenti responsabilità, in caso di incidente, tutta l'attrezzatura utilizzata dai soggetti coinvolti è verificata ai sensi di

quanto previsto all'articolo 32, comma 5.^[125]

Art. 27.

(Orario delle piste)

- 1.** Le piste di sci di discesa sono aperte al pubblico da quindici minuti dopo l'orario di apertura degli impianti di risalita serventi sino a quindici minuti dopo la loro chiusura.
- 2.** Le piste di sci di fondo sono aperte al pubblico negli orari indicati sui pannelli di cui all'articolo 24, comma 9.
- 3.** Il gestore non è in nessun modo responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, neanche se causati da mezzi meccanici di proprietà, o in uso al gestore stesso.
- 4.** A partire dall'orario di chiusura degli impianti di risalita e sino alla loro riapertura è fatto assoluto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti alla manutenzione delle piste e degli impianti a fune appositamente autorizzati dal gestore, di percorrere ed utilizzare con qualsiasi mezzo le piste delimitate, anche utilizzando sci o snowboard. Ogni deroga al presente divieto è esclusivamente autorizzata in forma scritta dal gestore o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente. ^[126]

Art. 28.^[127]

(Mezzi meccanici)

- 1.** Al di fuori delle aree sciabili:
 - a)** l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;
 - b)** l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):
 - 1.** agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;
 - 2.** al personale addetto alla fornitura di servizi primari;
 - 3.** agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio;
 - 4.** al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;
 - c)** l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.
- 2.** Ai sensi dell' articolo 25 del d.lgs. 40/2021, all'interno delle aree sciabili attrezzate, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g):^[128]

- a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;
- b) i mezzi meccanici adibiti alla manutenzione degli impianti, alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;^[129]
- c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;
- d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;
- e) il gestore può consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

2 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti privati che conducono mezzi meccanici per finalità non attinenti alla preparazione e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste su percorsi autorizzati ai sensi del presente articolo, sono responsabili di tale attività nei confronti propri e di terzi, ivi compresi i gestori delle piste.^[130]

2 ter. I gestori delle piste di sci e i comuni competenti per territorio non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi autorizzati ai sensi del comma 2 bis.^[131]

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 28 bis.^[132]

(Attività di volo in zone di montagna)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:

- a) il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;
- b) l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e

delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;

c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .

c bis) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela paesaggistica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le aree oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 .^[133]

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito, esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita o di innevamento programmato attivi ovvero nei comuni dove veniva svolta l'attività di eliski sino alla data del 30 giugno 2016, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio di ogni anno in tutte le piazzole autorizzate, comunicando preventivamente alle stazioni locali del soccorso i dati relativi di cui al comma 9, lettere b), c), d). I voli di interconnessione fra i comuni nei quali è attiva la pratica di eliski sono regolamentati con specifico accordo fra i soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, previa autorizzazione del soggetto gestore e effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 .

7. Le piazzole già utilizzate ed autorizzate per l'attività di eliski alla data del 30 giugno 2016, qualora giudicate negativamente nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza nelle annualità successive fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, possono essere nuovamente individuate ai sensi del presente articolo, previo l'espletamento di una nuova procedura di valutazione di incidenza.

8. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, e il comune

competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.

9. La convenzione di cui al comma 8 contiene, in particolare:

- a)** il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteristico;
- b)** l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;
- c)** le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;
- d)** il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento. Il calendario deve prevedere nei giorni festivi tra quelli autorizzati per eliski, da riservare ai praticanti lo sci - escursionismo o con racchette da neve, escludendo sugli stessi percorsi il sorvolo dell'elicottero;
- e)** il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività che interessano, direttamente e indirettamente, le aree della rete Natura 2000 e le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 157/1992, contenente le metodologie, le componenti e gli indicatori. Il piano, redatto dall'ente concedente e con spese a carico del gestore del servizio di eliski, valuta le eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina protetta presente nei territori interessati. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate entro il 20 settembre di ogni anno dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, ai soggetti competenti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Regione e agli organi di vigilanza. Allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 viene consegnata la relazione consuntiva dell'attività svolta;
- f)** il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.

10. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:

- a)** sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;

b) in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.

11. Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana di comuni, se delegata, e agli organi di vigilanza. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, agli organi di vigilanza e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 13.

12. L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità di tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa, né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati, nonché nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 .

13. I comuni competenti per territorio e le unioni montane di comuni che hanno emesso una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, si adeguano alle disposizioni del presente articolo. Fino all'adeguamento rimangono valide le autorizzazioni in corso.

14. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

- a)** ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
- b)** ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
- c)** agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
- d)** ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.

15. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.

16. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, sono ammessi:

a) i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Rimane fermo il divieto di trasporto di cacciatori;^[134]

b) i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;

c) ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica.

17. Eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata.

Art. 29.

(Innevamento programmato)

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, opere e condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.

2. I gestori delle piste di sci possono realizzare sistemi per l'innnevamento programmato anche attivando il procedimento di cui all'articolo 14.

3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

4. La gestione degli impianti di innevamento programmato compete al gestore delle piste che può provvedere alla produzione della neve programmata per garantire le necessarie condizioni di sicurezza anche durante l'orario di apertura al pubblico delle stesse; in questo caso al gestore compete l'obbligo di segnalazione agli utenti, alla partenza a monte della pista, dello svolgimento delle operazioni di innevamento.

- 5.** I gestori degli impianti di innevamento programmato sono responsabili dei danni eventuali recati all'ambiente nonché a persone, animali e cose, derivanti dall'esercizio dell'impianto.
- 6.** Ai fini del rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di sistemi di innevamento programmato si applica la procedura di cui all'articolo 13, salvo che per i soggetti gestori di aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

Art. 30.^[135]

(Sci fuori pista)

- 1.** L'amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
- 2.** I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), lo fanno a proprio esclusivo rischio e pericolo anche lungo eventuali percorsi individuati e segnalati. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi di abbigliamento e attrezzatura idonea, nonché, laddove per condizioni climatiche e della neve sussistono rischi di valanghe, a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.^[136]
- 3.** I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
- 4.** Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
- 5.** La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00.

Art. 31.^[137]

(Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano)

- 1.** L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.^[138]
- 2.** Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di mantenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.^[139]
- 3.** (...) ^[140]

4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata. ^[141]

4 bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati "bike park", è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato. ^[142]

5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all'uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. È altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell'ambito di itinerari ciclopeditoni escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell'uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.

6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.

6 bis. I soggetti che utilizzano biciclette sui percorsi di cui al comma 5 e su tutte le aree non previste dal presente articolo, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Gli stessi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni diffuse dai soggetti competenti, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività. ^[143]

Art. 31 bis ^[144]

(Piscine naturali)

1. Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione e depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che provvede a definire i requisiti generali dell'installazione delle piscine naturali di cui al comma 1, le caratteristiche di qualità dell'acqua di riempimento e dell'acqua di vasca, i controlli interni ed esterni e le relative competenze.

Capo V.

Norme di comportamento degli utenti delle piste di sci

Art. 32. ^[145]

(Norme di comportamento)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021 , nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.

2. L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

3. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.

4. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.

5. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, alla presenza di bordi scoperti, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista, nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 24, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.^[146]

6. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi

nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

7. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

8. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. In caso di violazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00. I caschi protettivi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al d.lgs. 40/2021. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgs. 40/2021.

9. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.

10. È vietato percorrere a piedi le piste di sci e con le racchette da neve, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista di sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone l'agevole circolazione.

11. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

12. La risalita di piste con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.

13. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

14. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.

15. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.

16. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

17. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

18. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall' articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.

Capo VI.

Obblighi di aggiornamento e attività formative in materia di sicurezza

Art. 33.^[147]

(Corsi di formazione e aggiornamento)

1. I corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) sono organizzati secondo i criteri e le modalità della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).

2. Al termine del percorso formativo è rilasciato apposito attestato di abilitazione.

3. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un corso di aggiornamento professionale organizzato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1. Nel caso di impossibilità di frequenza di uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la sospensione dell'abilitazione fino alla frequenza di un corso di aggiornamento.

4. I contenuti e le modalità di gestione degli aggiornamenti sono definiti mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.

4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni. ^[148]

5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica") organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo. ^[149]

Art. 33 bis.^[150]

(Titoli conseguiti in altre Regioni e in altri Stati)

- 1.** Coloro che sono in possesso di titoli professionali conseguiti in altre regioni o province autonome o in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, ovvero conseguiti a seguito della frequenza di corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011, e intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale ne fanno richiesta alla Regione, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.^[151]
- 2.** In caso di soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 34.

(Interventi per l'informazione ed educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica e di comportamento degli utenti)

- 1.** La Regione promuove e finanzia interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza degli impianti e delle piste, di segnaletica nonché di comportamento degli utenti.
- 2.** La Giunta regionale, allo scopo di realizzare le finalità di cui al comma 1, individua, con propri provvedimenti, specifici settori di intervento, privilegiando l'informazione rivolta ai giovani e quella mirata a particolari aspetti della sicurezza e definisce le modalità dell'intervento.

Capo VII.

Disposizioni sanzionatorie

Art. 35.^[152]

(Sanzioni)

- 1.** Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a)** da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
 - b)** da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
 - c)** da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
 - d)** da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;

- e)** da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;
- f)** da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d);
- g)** da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
- h)** da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i);
- i)** euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
- j)** da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ogni singolo addetto, per la violazione delle disposizioni inerenti il percorso di formazione degli addetti di cui all'articolo 20, comma 2 e delle disposizioni in materia di cui agli articoli 33 e 33 bis.

2. In attuazione dell' articolo 33 comma 1 del d.lgs. 40/2021 , in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a)** da euro 40,00 a euro 250,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere h bis), i bis), j) e k) e di cui all'articolo 22, comma 3;
- b)** da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis e 24;^[153]
- c)** (...)^[154]
- d)** da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a);
- e)** da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo;
- f)** 50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- g)** da euro 100,00 a euro 450,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- h)** da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, con riferimento alle violazioni degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. 40/2021 ;
- i)** da euro 250,00 a euro 500,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio, cosiddetto skipass, di cui all'articolo 32, comma 3, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;

- j) da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4;
- k) da euro 150,00 a euro 240,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4;
- l) da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11, 12 e 14.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista di sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di comuni di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate e irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana di comuni, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana ha conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.

4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. Se la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 è posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'articolo 16 della l. 689/1981.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, vengono aggiornate in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

7. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera i), è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

8. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d) ed e), è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.

9. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.

10. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l'effettuazione di voli in zona di montagna privi di autorizzazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 28 bis o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza autorizzazione o senza la prescritta convenzione di cui al comma 8 del medesimo articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;

b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 28 bis, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore è incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;^[155]

c) in caso di inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 6 o degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;

d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 28 bis in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 a carico dell'accompagnatore.

11. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 10, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.

12. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 , il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , gestite dai soggetti medesimi.

13. Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 13, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.

14. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13 sono raddoppiate.

15. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

Titolo II.^[156]

Interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica

Capo I.

Individuazione di servizi pubblici di interesse generale

Art. 36.^[157]

(Individuazione di servizio pubblico di interesse generale)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela. ^[158]

Capo II.

Individuazione di stazioni locali, stazioni non locali, microstazioni

Art. 37.

(Definizione di stazioni locali e non locali)

- 1.** Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i comprensori funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.
- 2.** In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono in particolare definibili di interesse locale:
- a)** le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri oppure;
 - b)** le stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1)** un numero di letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2000;
 - 2)** un numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti.
- 3.** Restano definiti comprensori di interesse non locale tutti i restanti complessi funiviari privi delle caratteristiche di cui al comma 2.

Art. 38.^[159]

(Definizione di microstazioni)

- 1.** Oltre alle stazioni di sci di fondo, sono definite microstazioni, nell'ambito delle stazioni di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
- a)** un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
 - b)** un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a venticinque;
 - c)** un fatturato netto annuo da attività funiviaria inferiore a euro 3.500.000,00.

Art. 38 bis.^[160]

(Disposizioni a favore delle persone con disabilità)

- 1.** Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:
- a)** standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;

- b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
 - c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.
- 2.** Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudica la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
- 3.** La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.
- 4.** Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.
- 5.** Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
- 6.** Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa. 7
- 7.** Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 32 comma 8. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

Capo III.

Programmazione degli interventi

Art. 39.

(Interventi regionali)

- 1.** La Regione, in attuazione dell' articolo 7, comma 5, della l. 363/2003 e in considerazione dei maggiori oneri monetari e gestionali conseguenti all'introduzione delle norme di cui al Titolo I della presente legge, sostiene iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza prefissati.
- 2.** La Regione, riconoscendo l'elevata incidenza del comparto turistico nell'ambito dell'economia regionale e locale e la necessità di supportare il radicamento della popolazione ai territori montani contrastando le minacce di spopolamento, sostiene altresì iniziative ed interventi miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica.
- 3.** La Giunta regionale promuove il coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano al fine di coordinare e potenziare gli interventi di sostegno. ^[161]
- 4.** La Regione, riconosciuto l'elevato valore sociale e ambientale delle località montane e delle aree sciabili e di sviluppo montano, sostiene ed incentiva le strategie d'intervento a minore impatto ambientale. ^[162]

Art. 40.

(Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi)

- 1.** Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili: ^[163]

- a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;
- b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;
- c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38 incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali.^[164]

1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:
[165]

- a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
- b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;
- c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;
- d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

2. (...) ^[166]

3. (...) ^[167]

4. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

4 bis. In caso di situazioni climatiche straordinarie comportanti la prolungata carenza di neve naturale, tali da pregiudicare l'agibilità e la sicurezza delle piste, la Giunta regionale con propri provvedimenti può definire piani di intervento straordinario, finalizzati alla concessione di misure di sostegno finanziario ai soggetti di cui all'articolo 45. Tale sostegno finanziario viene reperito utilizzando le risorse stanziare sul bilancio regionale. ^[168]

Art. 41. ^[169]

(...)

Art. 42. ^[170]

(Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse per: ^[171]

- a) l'installazione e la manutenzione di difese fisiche, di palinatura e di delimitazioni laterali, di apposita segnaletica e di sistemi informativi secondo gli standard previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge;

- b)** gli interventi di manutenzione delle piste volti all'eliminazione degli ostacoli rimovibili, alla segnalazione e alla protezione con difese degli ostacoli fissi che non possano essere rimossi, alla segnalazione e messa in sicurezza dei passaggi stretti, dei percorsi di collegamento, degli incroci tra piste, degli attraversamenti od imbocchi da e per piste naturali e varianti, degli attraversamenti con strade carrozzabili, delle piste non battute e di quanto altro necessiti di tali interventi;
- c)** gli interventi di segnalazione e manutenzione in relazione al pericolo valanghe, nonché l'acquisto e l'installazione delle relative attrezzature, anche per il distacco artificiale delle stesse e la bonifica del territorio;
- d)** il servizio di vigilanza e il servizio di primo soccorso sulle piste;
- e)** gli interventi di riassetto idrogeologico-ambientale e paesaggistico finalizzati alla messa in sicurezza delle piste; ^[172]
- f)** altri interventi non ricompresi nel presente elenco purché finalizzati alla messa in sicurezza delle piste o delle aree sciabili e di sviluppo montano di appartenenza; ^[173]
- g)** i sistemi di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento degli operatori del settore e del personale incaricato degli interventi per la sicurezza.

2. In caso di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale e in considerazione della necessità di un adeguato innevamento ai fini dell'agibilità delle piste in condizioni di sicurezza, le agevolazioni di cui al comma 1 possono altresì essere concesse per gli interventi atti a garantire un corretto innevamento, tra cui risultano ricompresi:

- a)** la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming; ^[174]
- b)** gli interventi di movimentazione, stesura, riporto e conservazione del manto nevoso, relativi sia alla neve programmata, sia alla neve naturale, anche per il tramite di appositi mezzi meccanici, con la creazione di zone d'ombra sulle piste, la predisposizione di barriere per controllare e contenere la discesa naturale della neve, la copertura del manto nevoso o dei ghiacciai con pellicole sintetiche riflettenti per impedirne lo scioglimento, il drenaggio di alcune zone per evitare lo scioglimento prematuro degli accumuli di neve;
- c)** gli interventi atti a contrastare l'usura del manto nevoso e a rendere necessaria ai fini della pratica dello sci una base innevata di spessore inferiore a quello altrimenti richiesto, anche mediante spietramenti.

2 bis. I soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2. ^[175]

3. Le agevolazioni previste per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono essere riconducibili e funzionali, direttamente o indirettamente, agli obiettivi di sicurezza prefissati.

4. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano. ^[176]

Art. 43. ^[177]

(Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse per: ^[178]

- a)** la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo paesaggistico, ambientale ed energetico o il potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie; ^[179]
- b)** la sostituzione, la nuova realizzazione, il miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o il potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- c)** altri investimenti, purché non riconducibili alla gestione ordinaria e coerenti con le finalità della presente legge, che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

2. Gli impianti di innevamento programmato necessari per la produzione di neve di cui al comma 1, lettera b) costituiscono pertinenza delle piste da sci e sono riconosciuti unitamente ad esse dalla Regione per l'uso pubblico.

3. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui al comma 1, avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica. ^[180]

Art. 44.

(Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria)

1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A ^[181]

2. La gestione delle agevolazioni concesse per le iniziative di cui alla categoria C avviene attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano. ^[182]

Art. 45.

(Soggetti beneficiari)

1. Le agevolazioni previste ai sensi della presente legge possono essere concesse:

- a)** agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle associazioni e alle cooperative che siano proprietari o che gestiscano gli impianti a fune e le piste da sci, o che comunque operino con o senza scopo di lucro nell'ambito degli sport invernali;
- b)** a eventuali soggetti diversi affidatari o incaricati dell'esercizio di servizi sulle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4. ^[183]

Art. 46.

(Agevolazioni)

1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni: ^[184]

- a)** per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese

quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;^[185]

b) per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore all'80 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale di dodici mesi. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa.^[186]

2. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) possono essere concesse, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, le seguenti agevolazioni: ^[187]

a) nel caso di stazione di interesse locale ai sensi dei criteri stabiliti all'articolo 37, agevolazioni concesse in una percentuale massima stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis; ^[188]

b) nel caso di stazione non definibile di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, al soggetto beneficiario è accordata facoltà di scelta tra i due seguenti regimi:

1) regime ordinario ai sensi del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800/2008

(Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato);

2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria. ^[189]

3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, e fino a un valore massimo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute.^[190]

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione. La Regione stessa, nel caso, è incaricata della successiva individuazione dei soggetti gestori.

Art. 47.

(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40, stabilisce i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili e dei livelli agevolativi accordabili.

2. Per le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto: ^[191]

a) del numero di chilometri delle aree di cui all'articolo 4, comma 2 e del numero di chilometri di pista innevati attraverso la produzione di neve programmata;

b) del dislivello delle piste;

c) delle spese sostenute, dichiarate o documentate. ^[192]

3. I gestori titolari di eventuali situazioni contrattuali in essere relative agli interventi di cui all'articolo 42, comma 2 non possono cumulare, per singole piste innevate, tali benefici, né essere penalizzati in diminuzione rispetto a tali contratti.

4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, in virtù di progetti che evidenziano e garantiscono una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.^[193]

5. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) i criteri di cui al comma 1 devono in ogni caso tenere conto per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e) e g): ^[194]

- a) dei chilometri di pista;
- b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
- c) del fatturato complessivo;
- d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti; ^[195]
- e) dell'applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e relativi allegati.

6. Per i soggetti gestori delle aree di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente alle microstazioni di cui all'articolo 38, i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto: ^[196]

- a) dei chilometri di pista;
- b) del numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore;
- c) del fatturato complessivo.

Art. 48.

(Fideiussione regionale)

1. La Regione può garantire i finanziamenti erogati dagli istituti di credito ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, tramite fideiussione.

2. I limiti e le modalità di concessione delle garanzie fideiussorie sono previamente stabiliti dalla Regione, previo parere obbligatorio della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate a tasso agevolato e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca della fideiussione.

Titolo III.

Disposizioni transitorie, attuative e finanziarie

Capo I.

Disposizioni transitorie e attuative

Art. 49.^[197]

(Disposizioni transitorie)

1. Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le relative aree sciabili e di sviluppo montano, come individuate ai sensi dell'articolo 5, è costituito a tutti

gli effetti titolo autorizzativo senza ulteriore procedura, con conseguente valenza di cui all'articolo 14.

2. In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.

3. I soggetti che, fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa e anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.

4. I soggetti che, fino al 31 dicembre 2023, dimostrano di avere svolto nei precedenti cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.

Art. 50.

(Notifica dei provvedimenti attuativi)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato e sono sottoposti alla clausola sospensiva.

Art. 51.^[198]

(...)

Art. 51 bis.^[199]

(Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)

1. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali i parametri di cui al presente articolo devono considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione deve prevedere cinque categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi".

Capo II.

Disposizioni finanziarie

Art. 52.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di cui agli articoli 42, 43 e 44 stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa, in euro 5.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18092 e in euro 3.000.000,00 iscritti nell'ambito dell'UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le disponibilità finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio regionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio 2010-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

Dichiarazione d'urgenza

Art. 53.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Note:

►^[1]

Il titolo della legge è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2017.

►^[2] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "in materia di sicurezza" sono state inserite le parole "e in adeguamento all' articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), e dopo le parole "da fondo," sono inserite le parole "ai sensi dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) ad opera dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 32 del 2021.

►^[3] Nel comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "aree sciabili" sono state aggiunte le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 del 2017.

►^[4] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 32 del 2021.

►^[5] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole " legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) " sono state sostituite dalle parole "legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) "ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 del 2024.

►^[6] La rubrica del capo II del titolo I è stata sostituita ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 del 2017.

►^[7] La rubrica dell' articolo 4 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 del 2017.

- ^[8] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[9] Il comma 1 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[10] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[11] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[12] Il comma 2 ter dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[13] Il comma 2 quater dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[14] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[15] Nel comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "in coerenza con la pianificazione regionale" sono state inserite le parole "e con il piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 3 del 2023.
- ^[16] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16 del 2017.
- ^[17] Il comma 2 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[18] L'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[19] Nel comma 1 dell'articolo 5 bis dopo le parole "ai sensi dell' articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)" sono state aggiunte le parole ", se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977 " ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 16 del 2017.
- ^[20] Il comma 1 bis dell'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[21] Il comma 1 ter dell'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[22] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 bis è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2018.
- ^[23] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 bis è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2018.
- ^[24] Il comma 2 bis dell'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2018.

- ▶^[25] Nel comma 3 dell'articolo 5 bis dopo le parole "piano regolatore generale comunale (PRGC)" sono state inserite le parole "e dal piano paesaggistico regionale" ad opera del comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 3 del 2023.
- ▶^[26] Il comma 4 dell'articolo 5 bis è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[27] Il comma 4 bis dell'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[28] Il comma 4 ter dell'articolo 5 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[29] Nel comma 6 dell'articolo 5 bis le parole "commi 2, 3, 4 e 5" sono state sostituite dalle parole "commi 2, 3, 4, 4 bis e 5" ad opera del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[30] Nel comma 8 dell'articolo 5 bis le parole "articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989" sono sostituite dalle parole "articolo 13, comma 5, della legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)" ad opera della lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[31] Nella rubrica dell' articolo 6 dopo la parola "sci" sono state inserite le parole "di discesa e di fondo" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[32] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[33] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[34] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[35] Nella lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 6 dopo le parole "adeguatamente segnalati" sono state inserite le parole "o per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 che devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri" ad opera del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[36] Nel comma 2 ter dell'articolo 6 le parole le parole "individuate, realizzate" sono sostituite dalla parola "esistenti" ad opera del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[37] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[38] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[39] Nel comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "piste di nuova realizzazione" sono state aggiunte le parole ", da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori," ad opera del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 16 del 2017.
- ▶^[40] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2017.

- ^[41] Alla fine del punto 3 della lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 sono state aggiunte le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[42] Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 sono state aggiunte le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[43] Il comma 2 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
- ^[44] Il comma 4 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
- ^[45] Il comma 5 bis dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
- ^[46] Il comma 5 ter dell'articolo 9 è stato inserito dal comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 10 del 2011.
- ^[47] Nell'alea del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole "Nell'elenco regionale delle piste" sono state inserite dalle parole " , consultabile telematicamente, " ad opera del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[48] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[49] La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 10 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[50] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[51] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[52] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[53] La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[54] La lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[55] Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 11 dopo la parola "classificazione" sono state inserite le parole "o funzionario dallo stesso delegato" ad opera del comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[56] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[57] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[58] Il comma 8 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 17 del 2024.

- ^[59] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 le parole "l.r. 74/1989" sono state sostituite dalle parole "legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)" ad opera della lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[60] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[61] Il comma 2 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[62] Nel comma 2 dell'articolo 13, dopo la parola "ambientali" è stata inserita la parola "ecologici" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[63] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 16 del 2017.
- ^[64] La rubrica dell'articolo 14 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[65] Nel comma 1 dell'articolo 14 il secondo periodo è stato soppresso ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 del 2023.
- ^[66] Nel comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole "area sciabile" sono state inserite le parole " e di sviluppo montano " ad opera del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[67] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 del 2023.
- ^[68] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 del 2023.
- ^[69] Il comma 4 bis dell'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[70] La rubrica dell'articolo 15 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[71] L'alinnea del comma 1 dell'articolo 15 è stata sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[72] Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 le parole dopo le parole "percorsi naturalistici attrezzati," sono state inserite le parole "e piscine naturali," ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[73] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 15 è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[74] La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[75] Nel comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole " area sciabile " sono state inserite le parole " e di sviluppo montano " ad opera del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.

- ^[76] Il comma 4 bis dell'articolo 15 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[77] La rubrica del Capo IV è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[78] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[79] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "l.r. 74/1989" sono state sostituite dalle parole "legge regionale 9 aprile 2024, n. 17 (Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)" ad opera della lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[80] Il comma 2 dell'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 2011.
- ^[81] Il comma 2 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[82] La lettera e) del comma 3 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[83] La lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[84] La lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[85] La lettera h bis) del comma 3 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 26 del 2015.
- ^[86] La lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[87] La lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[88] La lettera l) del comma 3 dell'articolo 18 è stata sostituita dal comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[89] La lettera k bis) del comma 3 dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[90] Il comma 4 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[91] Il comma 5 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 53 della legge regionale 26 del 2015.
- ^[92] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[93] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 del 2011.

- ^[94] Nel comma 2 bis dell'articolo 20 la parola "aggiornamento" è stata sostituita dalle parole "formazione e di aggiornamento rilasciati dalle rispettive scuole" ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[95] Nel comma 2 ter dell'articolo 20 dopo le parole "soccorso su pista da discesa" sono state aggiunte le parole "e da fondo" ad opera del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[96] Il comma 2 quater dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[97] Il comma 1 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[98] Il comma 2 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[99] Il comma 2 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[100] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[101] Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 sono state aggiunte le parole "Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada" ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[102] Il comma 5 dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[103] Il comma 6 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[104] Il comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[105] Il comma 1 bis dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[106] Il comma 2 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[107] Nel comma 7 dell'articolo 22 dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[108] Il comma 7 bis dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[109] Nella rubrica dell' articolo 23 dopo le parole "delle piste" sono state aggiunte le parole "di discesa" ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[110] Il comma 2 dell'articolo 23 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 32 del 2021.

- ^[111] Nel comma 3 dell'articolo 23 dopo le parole "trenta centimetri sul lato sinistro." sono state aggiunte le parole "Le paline di cui al comma 2 possono essere sostituite o integrate con strip, filacce, reti di tipo BC e C, di delimitazione e segnaletica e queste ultime non assolvono funzione di sicurezza o contenimento." ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[112] L'articolo 23 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[113] L'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[114] L'alinnea del comma 4, dell'articolo 24 è stato così sostituito "Le piste di fondo sono segnalate e suddivise in:" ad opera del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[115] Nel comma 5 dell'articolo 24 le parole "richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4" sono state sostituite dalle parole "proposta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4" ad opera del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[116] Il comma 19 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[117] Il comma 21 dell'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[118] L'articolo 25 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 30 del 2009.
- ^[119] Nel comma 1 dell'articolo 25 l le parole "Ferma restando l'applicazione dell' articolo 21 della l. 363/2003" sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando l'applicazione dell' articolo 29 del d.lgs. 40/2021 " e dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le seguenti " nonché i guardiaparco limitatamente all'interno delle aree protette." ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[120] Il comma 1 bis dell'articolo 25 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[121] Nella lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 25 le parole "in coordinamento con gli enti di competenza" sono state aggiunte dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 16 del 2017.
- ^[122] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[123] Nel comma 5 dell'articolo 26 dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[124] Il comma 5 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[125] Il comma 6 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 32 del 2021.
- ^[126] Nel comma 4 dell'articolo 27 le parole "o individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente " sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2009.

- [127] L'articolo 28 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2017.
- [128] Nel comma 2 dell'articolo 28 le parole "All'interno delle aree sciabili e lungo le piste" sono state sostituite dalle parole "Ai sensi dell' articolo 25 del d.lgs. 40/2021 , all'interno delle aree sciabili attrezzate" ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 32 del 2021.
- [129] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 32 del 2021.
- [130] Il comma 2 bis dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 32 del 2021.
- [131] Il comma 2 ter dell'articolo 28 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 32 del 2021.
- [132] L'articolo 28 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 32 del 2021.
- [133] La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 28 bis è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 3 del 2023.
- [134] Nella lettera a) del comma 16 dell'articolo 28 bis le parole "diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza" sono state sostituite dalle parole "diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti nelle aree della rete Natura 2000 avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, disciplina tale attività con apposito regolamento da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza." ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2023.
- [135] L'articolo 30 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 32 del 2021.
- [136] Nel comma 2 dell'articolo 30 la parola "evidenti" è stata soppressa ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2023.
- [137] La rubrica dell'articolo 31 è stata sostituita ad opera dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2017.
- [138] Il comma 1 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2017.
- [139] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2017.
- [140] Il comma 3 dell'articolo 31 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
- [141] Il comma 4 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2017.
- [142] Il comma 4 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 1 del 2017.
- [143] Il comma 6 bis dell'articolo 31 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 32 del 2021.

- ▶^[144] L'articolo 31 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[145] L'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[146] Nel comma 5 dell'articolo 32 dopo le parole "del manto nevoso" e prima delle parole "all'affollamento" sono inserite le parole "alla presenza di bordi scoperti," e dopo le parole "battitura della pista" sono inserite le parole ", nonché la presenza all'esterno delle piste di blocchi di neve compatta residui della lavorazione delle stesse" ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[147] L'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 2011.
- ▶^[148] Il comma 4 bis dell'articolo 33 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[149] Il comma 5 dell'articolo 33 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[150] L'articolo 33 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 2011.
- ▶^[151] Nel comma 1 dell'articolo 33 bis le parole "antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[152] L'articolo 35 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[153] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[154] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 è stata abrogata dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[155] La lettera b) del comma 10 dell'articolo 35 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 17 del 2024.
- ▶^[156] Nella rubrica del titolo II, dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[157] La rubrica dell'articolo 36 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[158] Nel comma 1 dell'articolo 36 dopo le parole "aree sciabili" sono state aggiunte le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[159] L'articolo 38 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[160] L'articolo 38 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 32 del 2021.
- ▶^[161] Nel comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 1 del 2017.
- ▶^[162] Nel comma 4 dell'articolo 39, dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 1 del 2017.

- ^[163] Il comma 1 dell'articolo 40 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[164] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 dopo le parole "di cui all'articolo 38" sono state inserite le parole "incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[165] Il comma 1 bis dell'articolo 40 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[166] Il comma 2 dell'articolo 40 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[167] Il comma 3 dell'articolo 40 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[168] Il comma 4 bis dell'articolo 40 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 del 2012.
- ^[169] L'articolo 41 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[170] La rubrica dell'articolo 42 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[171] All'alinea del comma 1 dell'articolo 42 le parole "all'articolo 41" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 40" ad opera del comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[172] Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 dopo le parole "idrogeologico-ambientale" sono state inserite dalle parole "e paesaggistico" ad opera del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[173] Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 42, dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[174] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 dopo le parole "in tutto il suo processo di lavorazione" sono state aggiunte le parole ", anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming" ad opera del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[175] Nel comma 2 bis dell'articolo 42 le parole "per le medesime piste" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[176] Alla fine del comma 4 dell'articolo 42 sono state aggiunte le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[177] La rubrica dell'articolo 43 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[178] Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 43 , le parole "all'articolo 41" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 40" ad opera del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 1 del 2017.

- ^[179] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 dopo le parole "miglioramento qualitativo" è stata inserita la parola "paesaggistico" ad opera del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[180] Nel comma 3 dell'articolo 43 dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[181] Il comma 1 dell'articolo 44 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[182] Nel comma 2 dell'articolo 44 le parole "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili" sono state sostituite dalle parole "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano" ad opera del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[183] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 45, dopo le parole "aree sciabili" sono state inserite le parole "e di sviluppo montano" ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[184] L'alinsea del comma 1 dell'articolo 46 è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[185] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[186] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 le parole "al 60 per cent" sono state sostituite dalle parole "all'80 per cento" e le parole "in un arco temporale non superiore a centoventi giorni" sono state sostituite dalle parole "in un arco temporale di dodici mesi" ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 17 del 2024.
- ^[187] Nell'alinsea del comma 2 dell'articolo 46, le parole "all'articolo 41" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 40" ad opera dal comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[188] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 le parole "nel programma triennale" sono state sostituite dalle parole "dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis" ad opera del comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[189] Il punto 2 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 46 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[190] Il comma 3 dell'articolo 46 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 20 del 2018.
- ^[191] Nell'alinsea del comma 2 dell'articolo 47, le parole "all'articolo 41" sono state sostituite dalle parole "all'articolo 40" ad opera del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[192] La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[193] Il comma 4 dell'articolo 47 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 1 del 2017.
- ^[194] Nell'alinsea del comma 5 dell'articolo 47, le parole "articolo 41" sono state sostituite dalle parole "articolo 40" ad opera del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 1 del 2017.

►^[195] La lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 1 del 2017.

►^[196] L'alinsea del comma 6 dell'articolo 47 è stata sostituita ad opera dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 del 2011.

►^[197] L'articolo 49 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 17 del 2024.

►^[198] L'articolo 51 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 32 del 2021.

►^[199] L'articolo 51 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 32 del 2021.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 21-454

Legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione degli indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca della DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 21-454/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione degli indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano. Revoca della DGR n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

A relazione di: Gallo

Premesso che il decreto legislativo n. 40/2021, "Recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali", all'articolo 4, in particolare, sancisce che:

- le Aree sciabili attrezzate sono definite come superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve (comma 1);
- al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate Aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard* (comma 2);
- dette aree, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo e che l'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni (comma 3);
- l'individuazione delle Aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalità sopra indicate costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico

(comma 4).

Richiamato che l'articolo 3 del suddetto Decreto Legislativo sancisce, tra l'altro, che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute, precisando che le regioni a statuto ordinario esercitano in tali materie disciplinate le proprie competenze, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti da leggi statali.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”, da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 17/2024:

- all'articolo 1, dispone che la Regione Piemonte, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza, di pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e di ordinamento sportivo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle Aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive;
- all'articolo 4, definisce come Aree sciabili e di sviluppo montano tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, *snowpark*, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve *snowboard*, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve;
- al medesimo articolo 4, dispone che fanno parte delle Aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con Deliberazione della Giunta regionale;
- all'articolo 5, disciplina il procedimento di individuazione e variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, stabilendo che i Comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le Aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale e con il “Piano Paesaggistico regionale” e che la Regione Piemonte approva l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione della Deliberazione comunale;
- all'articolo 5bis, reca disposizioni per l'avvio del procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) contestualmente alla trasmissione, da parte dei Comuni, della Deliberazione sopra indicata.

Richiamato che, all'indomani dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2009, con la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009, sono stati approvati gli indirizzi rivolti ai Comuni per l'individuazione, la variazione delle Aree sciabili e per l'eventuale procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC).

Richiamato, inoltre, che tale Deliberazione ha istituito il Gruppo Tecnico regionale per le Aree sciabili, deputato all'istruttoria ed all'espressione del parere di merito sulle proposte deliberate dai Comuni per l'individuazione o la variazione delle Aree sciabili.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport - tenendo conto che le disposizioni di cui al suddetto provvedimento risultano superate, sia per le innovazioni legislative intervenute nel frattempo, sia alla luce delle esperienze che il Gruppo

Tecnico regionale per le Aree sciabili ha finora maturato - ha provveduto, anche avvalendosi della collaborazione di quest'ultimo, ad elaborare una proposta di modifica dei contenuti della sopra citata Deliberazione, con particolare riferimento al procedimento regionale di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili, alle modalità del conseguente adeguamento dei Piani regolatori generali comunali, nonché alla documentazione da predisporre per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e alle relative specifiche tecniche.

Preso atto che la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ha espresso, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 34/1998, parere favorevole in merito alle modifiche elaborate come sopra rappresentato.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- revocare, contestualmente, la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;
- disporre che per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e la Legge regionale n. 14/2014 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*;
- L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009: *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*;
- DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024: *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024"*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 2/2009 ed al fine di garantire uniformità sul territorio piemontese, le linee di indirizzo rivolte ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, di cui all'Allegato A,

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di revocare, contestualmente, la Deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- di disporre che, per i procedimenti di approvazione dell'individuazione delle Aree sciabili avviati precedentemente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale n. 89-13029 del 30 dicembre 2009;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-454-2024-All_1-allegato_A_DGR_criteri_individ_aree_sciabili.pdf

1.

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Indirizzi ai Comuni piemontesi per l'individuazione e la variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 26.01.2009 n. 2 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”*.

1) PREMESSA

Ai fini di garantire un comportamento uniforme ed omogeneo sul territorio piemontese, si rende opportuno fornire alle Amministrazioni comunali le seguenti linee di indirizzo generale, che possano contribuire ad una puntuale applicazione, sia sotto il profilo procedimentale sia tecnico-operativo, in ordine all'individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano in ossequio ai principi stabiliti in materia dall'articolo 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2.

2) PROCEDIMENTO REGIONALE DI APPROVAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE O VARIAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO IN CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI

2.1 In base al disposto dell'articolo 5 della L.R. 26 gennaio 2009 n. 2, i Comuni, sentiti i gestori e accertata la conformità urbanistica, propongono con propria deliberazione alla Regione Piemonte le Aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate - in coerenza con la definizione recata dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 2/2009, con la pianificazione regionale e con il “Piano Paesaggistico regionale” - all'interno delle quali evidenziano:

- a) le Aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- b) le Aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- c) le nuove Aree sciabili e di sviluppo montano, del tutto prive di infrastrutture e attrezzature, nelle quali si intende programmare lo sviluppo di interventi infrastrutturali per la pratica degli sport invernali;
- d) le zone nelle quali siano presenti o si intendano realizzare i bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
- e) le variazioni apportate alle tipologie di Aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;

f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, a condizione che le stesse siano funzionalmente connesse alla presenza di infrastrutture e impianti di risalita destinati alla pratica degli sport invernali.

2.2. La deliberazione comunale dell'organo competente, unitamente alla documentazione tecnica, predisposta secondo le indicazioni contenute al successivo punto 4, è trasmessa alla Regione Piemonte, al Settore competente in materia di aree sciabili, all'indirizzo PEC: sport@cert.regione.piemonte.it (o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali).

2.3 Il Settore competente, ricevuta la documentazione, effettua una pre-istruttoria documentale, finalizzata ad accertare la completezza degli elaborati prodotti e la rispondenza alle specifiche indicate al successivo punto 4.

2.4 All'esito di detta istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere al Comune l'integrazione della documentazione o il suo adeguamento, entro un termine non superiore a trenta giorni.

2.5 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, di cui al paragrafo 6, effettua l'istruttoria, richiedendo, tramite il Responsabile del procedimento, eventuali integrazioni alla documentazione presentata dal Comune; la richiesta di integrazioni determina la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 2/2009. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta senza che il Comune abbia presentato le integrazioni documentali, l'istanza di approvazione dell'Area sciabile si intende archiviata d'ufficio.

2.6 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, valutata la documentazione acquisita ed eventualmente integrata, esprime un parere in merito alla proposta di individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano.

2.7 Il dirigente del Settore competente in materia di aree sciabili, tenuto conto del parere espresso dal Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, propone alla Giunta regionale l'atto deliberativo di approvazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano.

2.8 Successivamente all'approvazione delle Aree sciabili e/o della loro variazione da parte della Giunta Regionale, il Settore competente in materia di Sport trasmette al Comune la relativa deliberazione.

3) NON CONFORMITÀ DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

3.1 Accertata la non sussistenza della conformità urbanistica della proposta di Area sciabile e di sviluppo montano, si rende necessario, contestualmente all'approvazione delle Aree sciabili e/o della loro variazione, da parte della Giunta regionale, procedere ad apposita variante dello strumento urbanistico nei modi di seguito indicati.

3.2 I Comuni devono trasmettere al Settore competente in materia di aree sciabili della Regione Piemonte (indirizzo PEC: sport@cert.regione.piemonte.it o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali) la proposta di individuazione e/o variazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano, nonché un contestuale documento attestante l'avvio del procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC).

Tale documento consiste in un atto amministrativo che manifesti la volontà dell'Amministrazione di adottare la concernente variante. Tale atto deve almeno consistere nell'affidamento dell'incarico agli uffici dell'Ente o l'assunzione della determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di redazione della variante.

3.3 La variante al PRGC, in funzione dei disposti normativi vigenti (art. 5 bis L.R. 2/2009 e s.m.i.), dovrà essere approvata come di seguito indicato.

3.4 I Comuni adeguati al "Piano per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2009, avviano il procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) – "Variante parziale".

3.5 I Comuni non adeguati al "Piano per l'Assetto Idrogeologico" (PAI), nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 2/2009, avviano il procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) – "Variante strutturale".

3.6 Gli elaborati a corredo della Proposta Tecnica del Progetto preliminare (PTPP) devono contenere il verbale recante la positiva valutazione dell'Area sciabile da parte del Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili, che si esprime in linea tecnica sui contenuti della proposta comunale.

3.7 L'approvazione della variante allo strumento urbanistico recepisce le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'Area sciabile.

3.8 Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in caso di interventi che richiedono modifiche da apportare alla perimetrazione di Area

sciabile, alle infrastrutture ad essa connesse o volte alla realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato, le contestuali varianti urbanistiche possono, in alternativa a quanto disposto al punto 3.4, essere approvate ai sensi dell'articolo 17 bis della L.R. 56/1977, secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), della L.R. 56/1977.

3.9 Nei comuni il cui PRGC è già stato adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in caso di interventi puntuali che richiedono rettifiche o marginali variazioni del tracciato di piste esistenti, che non comportano modifiche alla perimetrazione di Area sciabile né alle infrastrutture a essa connesse, le contestuali modificazioni non costituiscono variante al PRGC ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L.R. 56/1977 e sono assunte dal Comune ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della L.R. 56/1977.

3.10 L'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano approvata con deliberazione della Giunta regionale è condizionata all'approvazione della variante del PRGC nella quale è integralmente recepita l'Area sciabile.

3.11 Si richiamano le disposizioni dell'articolo 47 della legge regionale n. 1/2017 (Disposizioni finali):

- I Comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle Aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla L.R. 2/2009.
- Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del Comune interessato.
- La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai Comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'Area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.

4) DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE E/O VARIAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO

4.1 La proposta di individuazione dell'Area sciabile dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

A. Relazione illustrativa

La relazione illustrativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Inquadramento generale
 - informazioni in merito all'ubicazione delle Aree sciabili nel contesto del territorio comunale;
 - quota altimetrica massima e minima del bacino sciabile;
 - superficie complessiva di ciascuna tipologia di Area sciabile;
 - informazioni in merito alla proprietà ed alla gestione degli impianti, delle attrezzature ecc; per ottemperare a quanto disposto dall'art. 5, c. 1 della L.R. 2/2009, il Comune deve attestare di aver acquisito il parere del gestore in merito alla proposta di individuazione delle Aree sciabili, specificando le modalità di acquisizione (incontri verbalizzati e relative date, scambio di corrispondenza, ecc.);
 - documentazione fotografica con didascalia degli impianti e dei fabbricati esistenti nell'area;
 - situazione urbanistica del Comune; estratto delle Norme di Attuazione del PRGC vigente contenente copia integrale degli articoli interessati dalla proposta di Area sciabile.

- Tipologie di Aree sciabili

Le tipologie che possono essere individuate sono quelle specificate nel comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 2/2009 per le quali si suggerisce, se non in contrasto con le sigle già presenti negli strumenti urbanistici comunali, l'attribuzione delle seguenti sigle identificative:

ASa: le Aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;

ASPa: le Aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;

ASn: le nuove Aree sciabili e di sviluppo montano, in quanto del tutto prive di infrastrutture e attrezzature, nelle quali si intende programmare, previa adozione dei necessari atti di indirizzo e amministrativi, lo sviluppo di interventi di sviluppo infrastrutturali per la pratica degli sport invernali;

AB: le zone nelle quali siano presenti o si intendano realizzare i bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;

AE: le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, a condizione che le stesse siano funzionalmente connesse alla presenza di infrastrutture e impianti di risalita destinati alla pratica degli sport invernali.

Ciascuna area dovrà pertanto essere univocamente individuata mediante la sigla della rispettiva tipologia di appartenenza e da una numerazione progressiva (ASa1, ASa2, ASa3,... ASpa1, ASpa2, ASpa3,... ASn1, ASn2, ASn3,... AB1, AB2, AB3,...); ogni Area

sciabile deve essere adeguatamente rappresentata sugli elaborati cartografici mediante chiara perimetrazione, utilizzando un tratto distintivo ben visibile.

Per ciascuna tipologia di Area sciabile dovranno essere riportati:

- superficie;
- quota altimetrica minima;
- quota altimetrica massima;
- informazioni specifiche relative alle infrastrutture e agli edifici insistenti all'interno delle Aree sciabili e cartografati sugli elaborati grafici; è richiesta una puntuale descrizione sintetica sulla natura e la destinazione d'uso dei fabbricati indicati all'interno delle Aree sciabili.

- **Classificazione acustica**

Il Comune deve dichiarare l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di classificazione acustica e valutazione di impatto acustico previsti dall'art. 9 della LR 2/2009, riportando gli estremi degli eventuali provvedimenti adottati.

- **Conformità con gli strumenti urbanistici**

Deve essere attestata la conformità urbanistica delle aree individuate rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati.

Qualora non sussista la conformità, il Comune dovrà esplicitare la necessità di avviare una procedura di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977.

- **Vincoli paesaggistici**

Deve essere adeguatamente analizzata e descritta l'individuazione dei vincoli di natura paesaggistica gravanti nelle Aree sciabili proposte, ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed i riferimenti normativi contenuti nelle Norme di Attuazione (NdA), nonché nelle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte del "Piano Paesaggistico regionale" approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

- **Vincoli ambientali, aree protette**

Deve essere adeguatamente analizzata e descritta l'eventuale presenza, nelle Aree sciabili proposte, di aree protette della Rete Ecologica regionale (L.R. 19/2009) e/o di siti della Rete Natura 2000 (Dir. "Habitat" 92/43/CE e Dir. "Uccelli" 79/409/CE). Nel caso l'amministrazione proponente intendesse proporre nuove tipologie di Aree sciabili o ampliamenti rispetto all'esistente, dovrà valutare e descrivere la compatibilità di queste proposte con gli strumenti normativi, di gestione e pianificazione delle aree protette e dei siti Natura 2000 interessati.

- Aspetti geologici e geomorfologici

La compatibilità dell'Area sciabile e di sviluppo montano con l'assetto idrogeologico dei versanti deve essere descritta da un professionista abilitato attraverso l'analisi di specifici studi e della documentazione ufficiale dei fenomeni di dissesto, come rappresentata negli allegati geologici al PRGC vigente, nel quadro della pericolosità delineato nell'Atlante dei rischi idrogeologici ed idraulici del "Piano per l'Assetto Idrogeologico" del bacino del Po (PAI), nonché nel "Sistema Informativo sulle Frane in Piemonte" (SIFRAP).

- Aspetti valanghivi

Deve essere analizzata e descritta la situazione valanghiva presente nell'Area sciabile individuata prendendo in considerazione i fenomeni rappresentati nel "Sistema Informativo Valanghe" di Arpa Piemonte (SIVA), la documentazione presente negli allegati del PRGC ed eventuali fenomeni minori, dei quali i professionisti che operano nell'Area sono a conoscenza, al fine di fornire un quadro complessivo ed esaustivo della pericolosità valanghiva dell'intera area.

Devono essere adeguatamente evidenziate e descritte le interferenze dei fenomeni valanghivi con gli impianti di risalita e le piste presenti nell'area, che devono essere gestite attraverso un "Piano di gestione del rischio valanghivo" (PGRV) come previsto nell'Allegato 2 del DPCM 12 agosto 2019 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe".

Se tale Piano non è ancora stato predisposto dal soggetto gestore, dovrà essere opportunamente relazionato sulle procedure e sulle modalità di valutazione delle condizioni di rischio da adottarsi nel redigendo Piano per la sospensione temporanea dell'esercizio delle piste da sci e dei relativi impianti di risalita, nonché sulle figure professionali coinvolte nelle diverse procedure, con i relativi compiti operativi.

In relazione a quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 02/2009 dovranno essere descritte le modalità di informazione ai praticanti lo sci fuori pista sulle misure di sicurezza da adottare in rapporto al pericolo di valanghe, con indicazioni in merito alla responsabilità individuale, individuando dei punti strategici all'interno dell'Area sciabile dove fornire prioritariamente la comunicazione agli utenti.

B. Corografia: deve essere fornita una corografia in scala 1:10.000, su base cartografica BDTRE, rappresentante l'intero territorio comunale, sulla quale siano evidenziati i confini comunali e siano riportate le perimetrazioni delle Aree sciabili.

C. Ortofotocarta in scala 1:10.000, sulla quale siano evidenziati i confini comunali e siano riportate le perimetrazioni delle Aree sciabili su fotografia aerea.

D. Tavole di individuazione delle Aree sciabili:

- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili al PRGC vigente (comprensiva di legenda completa).

- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili su estratti della tavola P2 “Beni paesaggistici” e della tavola P4 “Componenti Paesaggistiche” del “Piano Paesaggistico regionale” (PPr) approvato con DCR 233-35836 del 3 ottobre 2017.
- Sovrapposizione della proposta delle Aree sciabili rispetto alla presenza di aree protette della Rete Ecologica regionale (LR 19/2009) e Siti della Rete “Natura 2000” (Dir. “Habitat” 92/43 CE e dir. “Uccelli” 79/409 CE).
- Sovrapposizione della perimetrazione delle Aree sciabili alla cartografia del dissesto contenuta nel PRGC.
- Sovrapposizione della perimetrazione delle Aree sciabili rispetto alla situazione valanghiva riportata nel “Sistema Informativo Valanghe” (SIVA), che ne riprenda coerentemente la simbologia da esso adottata, nella quale siano adeguatamente evidenziate le possibili interferenze tra valanghe, impianti e piste presenti nell’area, nonché i fenomeni minori non cartografabili ma dei quali i professionisti che operano nella zona sono a conoscenza, al fine di fornire un quadro univoco ed esaustivo della problematica valanghiva dell’intera area.

4.2 Per ciascun elaborato progettuale dovrà esserci corrispondenza univoca con la relazione descrittiva.

4.3 Negli elaborati dovranno essere cartografati tutti i manufatti e le infrastrutture insistenti all’interno delle suddette aree, riconducibili alla pratica degli sport invernali sulla neve, e alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative, così come definite all’art. 4 della L.R. 2/2009, ovvero:

- piste di discesa;
- piste di fondo;
- piste per altri sport sulla neve (slitta, slittino, *snowtubing*);
- *snowpark*;
- percorsi di trasferimento;
- percorsi fuori pista o misti;
- piste per il salto con gli sci;
- piste di collegamento;
- impianti di risalita e relativi accessori e pertinenze;
- impianti di innevamento e relativi accessori e pertinenze;
- impianti e strutture per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative.

5) RACCOMANDAZIONI AI COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

5.1 Il Comune, al fine di predisporre la documentazione tecnica e la deliberazione sopra indicata, può avvalersi del supporto del Gruppo Tecnico Regionale, richiedendo agli uffici regionali di attivare, mediante richiesta informale a mezzo e-mail al Settore competente in materia di aree sciabili (all’indirizzo sport@regione.piemonte.it o altro indirizzo che sarà comunicato in caso di riorganizzazione delle direzioni e dei settori regionali) una pre-

istruttoria, finalizzata all'esame preliminare della documentazione, anche nel merito, utile al fine di adeguare gli elaborati, rivedere le scelte in ordine all'individuazione o variazione delle Aree sciabili comunali, ovvero acquisire indicazioni tecniche sull'applicazione delle norme vigenti alle peculiarità del territorio comunale.

5.2 In tale ipotesi, il Gruppo Tecnico Regionale esamina la documentazione, invitando alle riunioni anche i rappresentanti dell'Amministrazione proponente e i progettisti dalla stessa incaricati, al fine di condividere osservazioni, spunti e suggerimenti utili per la stesura degli elaborati tecnici in versione definitiva, da portare all'approvazione dell'organo comunale competente.

5.3 Il Comune, nel predisporre la deliberazione di individuazione/variazione dell'Area sciabile e la relativa documentazione tecnica, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. gli elaborati cartografici devono essere predisposti utilizzando la base BDTRE¹ messa a disposizione sul GeoPortale della Regione Piemonte all'indirizzo:
<https://geoportale.igr.piemonte.it/cms/bdtre/modalita-di-pubblicazione-e-fruizione>;
- b. tutti gli elaborati devono essere in formato PDF/A e devono riportare, nei testalini, una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e devono essere firmati digitalmente dai tecnici abilitati che li hanno redatti, sulla base delle rispettive competenze professionali come definite dal relativo ordinamento (cfr. norma UNI EN ISO 7200:2007);
- c. la deliberazione comunale di individuazione/variazione dell'Area sciabile deve riportare, nel dispositivo, un elenco in formato tabellare degli elaborati tecnici approvati, recante i dati di cui al punto precedente (una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e l'indicazione del tecnico abilitato che lo sottoscrive);
- d. tutti gli elaborati cartografici devono individuare con chiarezza, tramite apposito tratto grafico, i confini territoriali amministrativi del Comune di riferimento; laddove l'Area sciabile sconfini nel territorio di altri Comuni, i perimetri della stessa possono essere riportati esclusivamente a titolo ricognitivo, dandone evidenza sia a livello grafico che nel testo della deliberazione e delle relazioni illustrative;

¹ La Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE) è la base dati geografica del territorio piemontese promossa dalla Regione Piemonte, con i contenuti propri di una cartografia tecnica, strutturata secondo le "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici" nazionale e in primo luogo finalizzata a supportare le attività di pianificazione, governo e tutela del territorio.

Fin dal 2014 "la base cartografica di riferimento per la Regione e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa si interfacciano è quella derivata dalla BDTRE" (art. 10 della Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1).

La Legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 istituisce l'Infrastruttura geografica regionale, con il fine di integrare le informazioni a contenuto geografico provenienti da varie fonti (uffici regionali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati), garantendone validità, accuratezza, coerenza, completezza e aggiornamento, e conferma quanto stabilito nel 2014.

La BDTRE assume quindi il ruolo di "contenitore" condiviso di tutti i dati geografici, da cui deriva la base cartografica di riferimento regionale.

Per consentirne la sua piena fruizione ai molteplici soggetti interessati, dagli Enti della PA Piemontese, ai professionisti, agli enti universitari e di ricerca e ai cittadini, la Regione Piemonte rende disponibile la BDTRE in modalità open. Tutti i dati e i servizi della BDTRE pubblicati sono resi disponibili con licenza Creative Commons - BY 2.5, in progressiva sostituzione con la versione 4.0.

- e. gli elaborati cartografici devono riportare, con apposita e chiara simbologia, gli impianti di risalita (seggiovie, funivie, skilift, ecc.) esistenti e/o in progetto, le piste da sci esistenti e/o in progetto e le relative fasce di rispetto e inedificabilità previste dall'art. 5bis comma 3 della L.R. 2/2009 nonché gli invasi per l'innevamento artificiale esistenti.

5.4 In relazione ai disposti degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", si raccomanda ai Comuni di provvedere, con congruo anticipo rispetto all'approvazione della deliberazione comunale recante la proposta di individuazione delle Aree sciabili di cui all'art. 5 della L.R. 2/2009, di dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante comunicazione personale, al fine di consentire la partecipazione da parte dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, nei confronti dei quali la deliberazione comunale è destinata a produrre effetti diretti ovvero ai quali la deliberazione potrebbe comunque causare pregiudizio.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale dovrà provvedere a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 c. 2 della Legge 241/1990 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Il Comune deve attestare nel dettaglio l'avvenuta osservanza delle sopra indicate formalità procedurali nella relazione prevista al punto 4.1 del presente documento.

6) GRUPPO TECNICO REGIONALE PER LE AREE SCIABILI

6.1 Il Gruppo tecnico regionale per le Aree sciabili è composto da:

- il dirigente responsabile del procedimento di individuazione dell'Area sciabile o un funzionario dallo stesso delegato, che svolge anche funzioni di coordinamento del Gruppo;
- un esperto in materia di sostenibilità e salvaguardia ambientale designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia di tutela idrogeologica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia urbanistica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto in materia di tutela paesaggistica designato dalla Direzione regionale competente;
- un esperto di problematiche nivologiche e valanghive designato da Arpa Piemonte.

6.2 In caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Gruppo Tecnico, il componente esperto dovrà trasmettere al responsabile del procedimento il proprio contributo in tempo utile.

6.3 Ai componenti del Gruppo Tecnico regionale non spettano rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Aree sciabili e di sviluppo montano approvate.

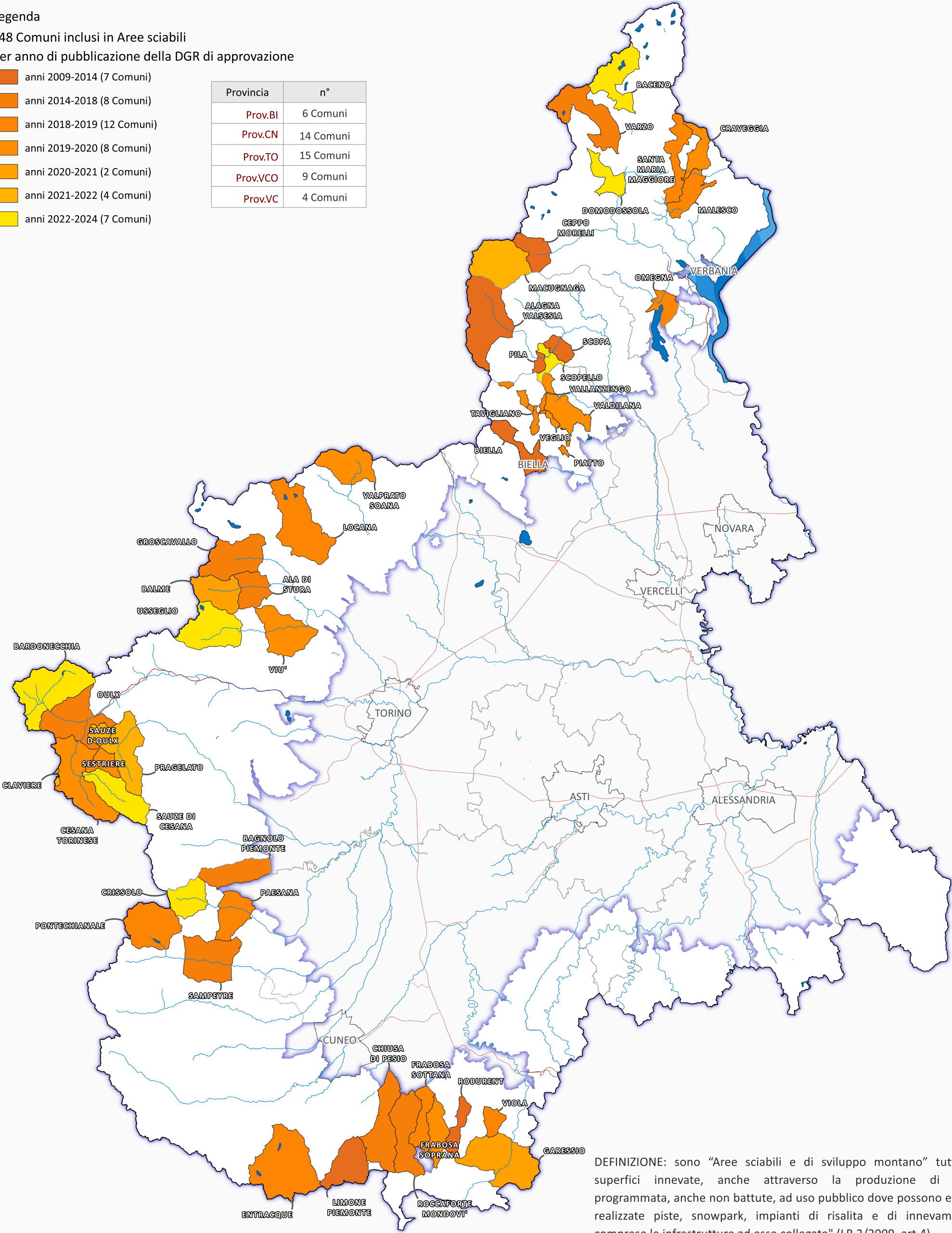
(art.5 Legge regionale n.2/2009)

Legenda

i 48 Comuni inclusi in Aree sciabili
per anno di pubblicazione della DGR di approvazione

- anni 2009-2014 (7 Comuni)
- anni 2014-2018 (8 Comuni)
- anni 2018-2019 (12 Comuni)
- anni 2019-2020 (8 Comuni)
- anni 2020-2021 (2 Comuni)
- anni 2021-2022 (4 Comuni)
- anni 2022-2024 (7 Comuni)

Provincia	n°
Prov.BI	6 Comuni
Prov.CN	14 Comuni
Prov.TO	15 Comuni
Prov.VCO	9 Comuni
Prov.VC	4 Comuni



DEFINIZIONE: sono “Aree sciabili e di sviluppo montano” tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico dove possono essere realizzate piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture ad esse collegate" (LR 2/2009, art.4).

Le Aree sciabili sono individuate dai Comuni interessati, sentiti i gestori degli impianti, e valutate ai fini dell'approvazione da Regione Piemonte.

Normativa di riferimento: L.R. n.2 del 26.01.2009 “Norme in materia di sicurezza nella prativa degli sport invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”.



Allestimento cartografico: Osservatorio sulla Montagna del Piemonte.
Fonte informazioni: Settore 'Sport e tempo libero' competente in materia di Aree sciabili.
Fonte geometrie: BDTR Piemonte, base amministrativa a 1.180 Comuni.

0 10 20 km

Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Gian Luca VIGNALE

DGR 21-526/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009, articolo 6, comma 1. Approvazione dei criteri per la classificazione delle piste da sci di discesa e sci di fondo. Revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 2/2009 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” disciplina l’esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riferimento all’aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza elevati, la partecipazione delle persone con disabilità, nonché lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane e delinea i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport in montagna, sia nel periodo invernale che estivo;
- con la DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 sono stati approvati i requisiti tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e degli articoli 7 e 8 della suddetta legge regionale n. 2/2009;
- la DGR n. 76-8985 del 16 maggio 2019 ha disposto di integrare i contenuti di cui al sopra citato provvedimento.

Premesso, inoltre, che:

- il decreto legislativo n. 40/2021, in attuazione alla delega di cui all'articolo 9 della legge n. 86/2019, ed in conformità ai relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità;

- la legge regionale n. 17/2024, al fine di recepire i principi contenuti nel suddetto decreto legislativo, ha modificato gli articoli 5 bis, 6, 7, 10, 11, 14 bis, 20, 23, 24, 32, 35, 40, 42, 46 e 49 della legge regionale n. 2/2009, riformulando, in particolare, il procedimento di classificazione delle piste da sci, di cui agli articoli 6 *“Classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo”*, 7 *“Procedimento di classificazione”*, 10 *“Elenco regionale delle piste”*, 11 *“Commissione consultiva e Commissione tecnica”* e 24 *“Obblighi di segnalazione sulle piste”*.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore *“Sport e Tempo Libero”*, alla luce delle novità normative introdotte, come sopra rappresentato, ha condotto, anche tramite confronto con la Commissione Tecnica, un’analisi ricognitiva al fine di individuare puntualmente gli aspetti su cui impatta l’intervento del legislatore è (procedimento regionale di classificazione delle piste da sci, modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, documentazione tecnica da allegare alla SCIA), in esito alla quale ha provveduto ad adeguare i requisiti tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, nonché i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della relativa domanda di classificazione, anche tenendo conto delle esperienze finora maturate dalla medesima Commissione tecnica per la classificazione delle piste.

Richiamato che, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale n. 2/2009, in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una SCIA di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla SCIA.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- la L.R. n. 2/2009 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*;
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria,

economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2009, con contestuale revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR. n. 76-8985 del 16 maggio 2019, i criteri e gli indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore “*Sport e Tempo Libero*”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”.

ALLEGATO A

Criteri e indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 2/2009.

1. Premessa

1.1 In attuazione dell'art. 6 comma 1 della Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la classificazione delle piste e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di classificazione delle piste da discesa e da fondo, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 2/2009 i seguenti indirizzi.

1.2 La SCIA per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 2/2009.

1.3 Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge regionale n. 2/2009, la presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5, legge regionale n. 2/2009.

2. Soggetti legittimati alla presentazione della SCIA (art. 12, comma 2, L. R. n. 2/2009)

2.1 La SCIA di classificazione, corredata degli elaborati previsti dal paragrafo 3, deve essere presentata alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero (o altro Settore competente in caso di modifiche organizzative), dai seguenti soggetti:

- a) il concessionario, ai sensi della legge regionale n. 17/2024, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
- b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;
- c) la regione Piemonte;
- d) la Fondazione 20 marzo 2006;
- e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
- g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

3. Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo (art. 8, L. R. n. 2/2009) e relativi elaborati tecnici

3.1 La SCIA di classificazione delle piste, corredata dagli elaborati di cui al paragrafo 3.2, deve essere presentata esclusivamente via PEC, utilizzando il modello regionale approvato con determinazione dirigenziale, almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse.

3.2 La SCIA di classificazione delle piste è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati:

(Fotografia aerea complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non inferiore a 1:10.000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

(Cartografia BDTRE complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica; non sono ammissibili basi topografiche diverse da BDTRE).

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

- 1) impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica;
- 2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;
- 3) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

d) sezioni longitudinali, con indicazione delle pendenze per tratti omogenei, riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali;

(Profili delle piste in scala non inferiore a 1:5.000 con indicazione di quota, pendenza media, lunghezza progressiva, parziale e sviluppata);

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

- 1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;
- 2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche (se ritenute significative ai fini della definizione del grado di difficoltà della pista);
- 3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;

(Fascicolo riportante una scheda per singola pista contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche rilevanti della pista da sci quali: quota di partenza, quota di arrivo, dislivello, lunghezza sviluppata, pendenza longitudinale parziale massima, pendenza trasversale parziale massima, larghezza massima, larghezza minima, esposizione prevalente, dotazione innevamento programmato, tipologia del fondo, proposta di classificazione della pista);

f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico:

(Fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio ove è presente la stazione sciistica e la presenza di eventuali vincoli territoriali/ambientali, quali: vincolo paesaggistico, vincolo naturalistico presenza di parchi, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, vincolo idrogeologico, necessità di nulla osta idraulico, riferimenti al PRGC vigente, riferimenti della deliberazione comunale d'individuazione di area sciabile ex art. 5 comma 1 – l.r. 2/09, ove già individuata, e relativa cartografia, se non già depositata presso gli uffici regionali competenti). In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate (qualora presenti, corredata da specifica documentazione attestante la sussistenza del vincolo);

In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

h) estratto delle tavole di azzonamento del P.R.G.C. riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano (Cartografia di P.R.G.C. dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica).

In caso di Area sciabile e di sviluppo montano già approvata con Deliberazione della Giunta Regionale, tale documentazione può essere omessa, rinviando agli elaborati già depositati presso la Regione Piemonte;

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2.000;

(evidenziare le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate);

j) eventuale relazione atta a giustificare la classificazione di una o più piste in deroga ai parametri di cui al D. Lgs. 40/2021 e alla L.R. 2/2009.**4. Criteri per la classificazione delle piste (art. 6, L. R. n. 2/2009)**

4.1 Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore blu), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore rosso), pista difficile (contraddistinta dal colore nero); la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati.

4.2 Le piste di discesa si classificano secondo il Decreto Legislativo n. 40/2021 e come indicato dal comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2009, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m.;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m.;
- piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse.

4.3 Le piste di fondo si classificano, nel rispetto delle relative norme UNI, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri. Il tracciato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili; pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri; pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; lunghezza non superiore ai 30 chilometri; sezione che può presentare moderata pendenza trasversale; tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- piste difficili, segnate in nero: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, superi i valori massimi delle piste di media difficoltà.

4.4 Ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2009, è facoltà del gestore presentare motivata proposta di classificazione differente della pista, sia da discesa che da fondo, rispetto alle disposizioni di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve programmata, l'assenza di ostacoli naturali e non. La proposta dovrà essere congruamente motivata, anche con l'ausilio di documentazione fotografica, nonché essere corredata da un report anonimo sugli incidenti avvenuti sulla medesima pista nelle precedenti tre stagioni sciistiche, commisurati al numero dei passaggi degli sciatori rilevati.

4.5 I parametri di pendenza e lunghezza riportati nei precedenti paragrafi si intendono automaticamente adeguati in caso di sopravvenute modifiche legislative statali o regionali, senza necessità di rettifica del presente allegato e della relativa deliberazione di approvazione.

5. Procedimento di classificazione delle piste (art. 7, L. R. n. 2/2009)

5.1 La SCIA, una volta presentata e acquisita al protocollo regionale, viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore Sport e Tempo Libero (o altro Settore competente in caso di modifiche organizzative) con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 2/2009, laddove necessari.

5.2 L'ufficio regionale competente inoltra quindi la SCIA e i relativi elaborati alla Commissione tecnica, di cui all'articolo 11, comma 3, che, dopo aver svolto un'istruttoria tecnica, esprime parere vincolante e motivato entro i successivi quarantacinque giorni, chiedendo eventualmente integrazioni documentali e chiarimenti. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi. Alla chiusura dei lavori la Commissione tecnica redige il verbale delle sedute.

5.3 L'ufficio regionale competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa statale e dalla legge regionale per la classificazione delle piste, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia di classificazione delle piste, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

5.4 L'ufficio regionale competente, con atto motivato, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, invita il soggetto proponente a provvedere, prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del soggetto proponente, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

5.5 Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione regionale dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto proponente comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine di sessanta giorni, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

5.6 La SCIA di classificazione sarà dichiarata inammissibile con conseguente necessità, per il segnalante, di presentare una nuova segnalazione, nei seguenti casi:

- a) carenza di anche soltanto uno degli allegati indicati all'art. 3;
- b) elaborati cartografici redatti su base diversa dalla Bdtre Regione Piemonte (il link per le basi cartografiche Bdtre è il seguente: <https://geoportale.igr.piemonte.it/cms>);
- c) elaborati tecnici e grafici privi di firma digitale e/o timbro del/i tecnico/i abilitato/i.

6. Modifica della classificazione delle piste

6.1 In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci o della situazione degli impianti risultante alla data di presentazione della domanda di classificazione o di SCIA, uno dei soggetti indicati dall'articolo 12 comma 2 della legge regionale n. 2/2009 è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.

7. Criteri metodologici per la valutazione della SCIA di classificazione delle piste da sci

7.1 L'esame della SCIA di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, è finalizzata esclusivamente alla tutela della sicurezza dello sciatore mediante verifica, da parte della Commissione, in ordine alla corretta applicazione dei parametri di classificazione, di cui al paragrafo 4.

7.2 La Commissione, nella valutazione complessiva della SCIA e degli elaborati tecnici allegati, adotta i seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisca in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore.

A titolo esemplificativo, in applicazione del suddetto criterio, risulta che: se una pista ha una pendenza massima che rispetta i parametri di legge delle piste facili (blu), ma confluisce in una pista di media difficoltà (rossa), senza alternative per chi la percorre, la stessa verrà comunque classificata come pista rossa.

- In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore.

A titolo esemplificativo, si ritiene che: la sequenza pista nera - pista blu - pista rossa sia accoglibile in quanto lo sciatore, prima di incontrare la pista blu o rossa, è comunque tenuto a percorrere una pista nera.

7.3 I suddetti criteri non si applicano nel caso in cui allo sciatore sia comunque data la possibilità di evitare di affrontare una pista con difficoltà maggiore, attraverso idonee piste alternative o impianti di rientro.

7.4 La commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella SCIA, senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).

8. Elenco regionale delle piste (art. 10, L.R. n. 2/2009)

8.1 Le piste classificate sono inserite in apposito elenco regionale delle piste istituito presso la Direzione regionale competente, consultabile telematicamente sul sito istituzionale: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/sistema-neve>.

Nell'elenco regionale delle piste sono indicate:

- le piste classificate ai sensi dell'art. 6;
- le generalità del gestore e del direttore piste;
- i soggetti a cui è affidato il servizio di primo soccorso.

8.2 La redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco regionale delle piste sono curati dai competenti uffici regionali sulla base delle indicazioni comunicate dal gestore.

9. Disposizioni transitorie (art. 49, L.R. n. 2/2009)

9.1 In conformità a quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, della L.R. n. 2/2009 e in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, si rammenta che, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla Scia.

ATTO DD 20/A2106B/2025**DEL 29/01/2025****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero**

OGGETTO: Legge regionale n. 2/2009, articoli 6 e 7. DGR n. 21-526/2024/XII del 16.12.2024. Approvazione del modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 21-526/2024/XII del 16.12.2024, sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 2/2009, con contestuale revoca della DGR n. 17-4762 del 13 marzo 2017 e della DGR. n. 76-8985 del 16 maggio 2019, i criteri e gli indirizzi per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- nell'Allegato A alla sopra richiamata DGR sono definiti, al paragrafo 2, i soggetti legittimati alla presentazione della SCIA:
 - «a) il concessionario, ai sensi della legge regionale n. 17/2024, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
 - b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;
 - c) la regione Piemonte;
 - d) la Fondazione 20 marzo 2006;
 - e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
 - f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
 - g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato»;
- il paragrafo 3 del medesimo Allegato A alla sopra richiamata deliberazione, recante “Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo (art. 8, L. R. n. 2/2009) e relativi elaborati tecnici”, dispone, al punto 3.1, quanto segue:
 - « La SCIA di classificazione delle piste, corredata dagli elaborati di cui al paragrafo 3.2, deve essere presentata esclusivamente via PEC, utilizzando il modello regionale approvato con determinazione dirigenziale, almeno sessanta giorni prima dell'apertura al pubblico delle nuove piste realizzate o dell'apertura al pubblico delle piste esistenti non ancora classificate ovvero oggetto di modificazioni rilevanti del percorso, delle pendenze e delle caratteristiche delle stesse»;
- i successivi paragrafi del medesimo Allegato A disciplinano, in particolare, i criteri per la classificazione

delle piste (art. 6, L. R. n. 2/2009), il procedimento di classificazione delle piste (art. 7, L. R. n. 2/2009) e i criteri metodologici per la valutazione della SCIA di classificazione delle piste da sci.

Ritenuto necessario, in attuazione della DGR n. 21- 526/2024/XII del 16.12.2024 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 2/2009, nonché dell'art. 19 della Legge 241/1990, provvedere all'approvazione del modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo, allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Legge Regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- la Legge Regionale 26/01/2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

DETERMINA

- di approvare il modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di classificazione delle piste da sci di discesa e da sci di fondo (Allegato A), in attuazione della DGR n. 21- 526/2024/XII del 16.12.2024 e ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 2/2009, nonché dell'art. 19 della Legge 241/1990, allegato alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Alla Regione Piemonte Settore Sport e Tempo Libero <i>PEC sport@cert.regione.piemonte.it</i>	<u>Compilato a cura del Settore</u> <u>Sport e Tempo Libero:</u> Pratica _____ _____ del _____ _____ Protocollo _____ _____ SCIA: ☐ SCIA Classificazione piste ☐ SCIA Variazione classificazione piste
---	--

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER CLASSIFICAZIONE PISTE DA SCI

(Art. 7 L.R. 2/2009, art. 19 L. 241/1990)

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sesso |_|_|

Nato/a a _____ prov. |_|_| Stato _____

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ (*se cittadino non UE*)

rilasciato da _____ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

scadenza |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |_|_| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/ENTE

Denominazione (nome della ditta, ragione sociale, denominazione Ente)

Forma giuridica _____

codice fiscale / p. IVA _____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ prov. |__|__| n. REA |__|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ non ancora iscritta¹

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica _____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato _____

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____

Telefono fisso / cellulare _____

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

in qualità di

☐ Procuratore

☐ Delegato

4- UBICAZIONE E DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA

Denominazione stazione/comprendorio

Comune/i _____ prov. |__|__| C.A.P.
|_|_|_|_|_|

Sito web _____

A – CLASSIFICAZIONE PISTE

Il/la sottoscritto/a SEGNALA, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2009 e dell'art. 19 della Legge 241/1990, la classificazione delle seguenti piste*:

N.B. inserire soltanto le piste non ancora classificate con precedenti determinazioni regionali/SCIA

☐ da sci di discesa

N.	DENOMINAZIONE (inserire anche l'eventuale n. della pista attribuito dal gestore)	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

N.	DENOMINAZIONE (inserire anche l'eventuale n. della pista attribuito dal gestore)	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
8					
9					

☐ da sci di fondo

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Eventuali note _____

* compilare le sezioni di interesse ed aggiungere eventualmente righe in misura corrispondente alle piste da classificare

B – VARIAZIONI CLASSIFICAZIONE PISTE

l/la sottoscritto/a segnala, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2009 e dell'art. 19 della Legge 241/1990, che la classificazione delle piste da sci già attribuita con la SCIA/determinazione regionale prot./n. _____ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| viene modificata come di seguito indicato:

N.B. indicare nella tabella sottostante le variazioni inerenti la classificazione delle piste e/o le variazioni della denominazione e/o le variazioni delle quote/lunghezze (che dovranno trovare corrispondenza sugli elaborati grafici allegati)

N.	DENOMINAZIONE	Precedente classificazione	Nuova classificazione	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della L.R. 2/2009, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

DICHIARA

- che la classificazione delle piste da sci indicata nei precedenti riquadri della presente segnalazione è conforme ai parametri recati dall'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*;
- che le suddette piste da sci ed i tratti di raccordo o trasferimento sono conformi ai parametri recati dall'art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*;
- di essere consapevole che le piste devono essere delimitate e segnalate in conformità agli artt. 6 e 13 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”* ed ai decreti attuativi;
- che le piste oggetto di classificazione devono essere altresì conformi alle disposizioni della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”*, con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 8, 12, 13, 23, 23bis e 24;
- che le caratteristiche delle piste da sci oggetto della presente SCIA di classificazione sono dettagliatamente individuate negli elaborati tecnici allegati, a firma di tecnico abilitato.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Luogo,

Data.....

Firma digitale

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA DI CLASSIFICAZIONE PISTE DA SCI		
Allegato	Denominazione	Note
☐	Procura/delega	<i>Da allegare nel caso di procura/delega a presentare la SCIA</i>
☐	a) <u>Documentazione fotografica</u> dello stato dei luoghi interessati	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	b) <u>Corografie dello stato di fatto</u> che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	c) <u>Planimetrie a curve di livello</u> delle piste esistenti con riportate i sistemi di protezione di tipo fisso e l'indicazione delle sezioni	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	d) <u>sezioni longitudinali</u> con indicazione delle pendenze per tratti omogenei, riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	e) <u>relazione tecnica</u>	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	f) <u>relazione di inquadramento territoriale e urbanistico</u>	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	g) <u>relazione descrittiva</u> in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	h) <u>estratto delle tavole di azionamento del P.R.G.C.</u> riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	i) <u>planimetria catastale</u> in scala non minore di 1:2.000	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	j) <u>eventuale relazione recante motivazione della classificazione delle piste in deroga ai parametri normativi</u> , ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. 2/2009	<i>Come specificato nella DGR</i>

N.B. tutti gli elaborati devono essere in formato PDF/A e devono riportare, nei testalini, una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e devono essere firmati digitalmente dai tecnici abilitati che li hanno redatti, sulla base delle rispettive competenze professionali come definite dal relativo ordinamento (cfr. norma UNI EN ISO 7200:2007)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport – Settore A2106B - Sport e Tempo Libero, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (...)”.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport – Settore A2106B - Sport e Tempo Libero.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.R. 2/2009.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla presente SCIA.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità a definire la classificazione delle piste.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Alla Regione Piemonte Settore Sport e Tempo Libero <i>PEC sport@cert.regione.piemonte.it</i>	<u>Compilato a cura del Settore Sport e Tempo Libero:</u> Pratica _____ _____ del _____ _____ Protocollo _____ _____ SCIA: ☐ SCIA Classificazione piste ☐ SCIA Variazione classificazione piste
--	---

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER CLASSIFICAZIONE PISTE DA SCI

(Art. 7 L.R. 2/2009, art. 19 L. 241/1990)

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| sesso |_|_|

Nato/a a _____ prov. |_|_| Stato _____

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| cittadinanza _____

estremi del documento di soggiorno _____ (*se cittadino non UE*)

rilasciato da _____ il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

scadenza |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |_|_| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro _____

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETÀ/ENTE

Denominazione (nome della ditta, ragione sociale, denominazione Ente)

Forma giuridica _____

codice fiscale / p. IVA _____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____ prov. |__|__| n. REA |__|
|_|_|_|_|_|_|_|

☐ non ancora iscritta¹

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC _____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica _____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nato/a a _____ prov. |__|__| Stato _____

il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

residente in _____ prov. |__|__| Stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. |_|_|_|_|_|

PEC / posta elettronica _____

Telefono fisso / cellulare _____

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

in qualità di

☐ Procuratore

☐ Delegato

4- UBICAZIONE E DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA

Denominazione stazione/comprendorio

Comune/i _____ prov. |__|__| C.A.P.
|_|_|_|_|_|

Sito web _____

A – CLASSIFICAZIONE PISTE

Il/la sottoscritto/a SEGNALA, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2009 e dell'art. 19 della Legge 241/1990, la classificazione delle seguenti piste*:

N.B. inserire soltanto le piste non ancora classificate con precedenti determinazioni regionali/SCIA

☐ da sci di discesa

N.	DENOMINAZIONE (inserire anche l'eventuale n. della pista attribuito dal gestore)	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

N.	DENOMINAZIONE (inserire anche l'eventuale n. della pista attribuito dal gestore)	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
8					
9					

☐ da sci di fondo

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE (specificare se in deroga ai parametri di cui all'art. 24 L.R., 2/2009)	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Eventuali note _____

* compilare le sezioni di interesse ed aggiungere eventualmente righe in misura corrispondente alle piste da classificare

B – VARIAZIONI CLASSIFICAZIONE PISTE

I/la sottoscritto/a segnala, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2009 e dell'art. 19 della Legge 241/1990, che la classificazione delle piste da sci già attribuita con la SCIA/determinazione regionale prot./n. _____ del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| viene modificata come di seguito indicato:

N.B. indicare nella tabella sottostante le variazioni inerenti la classificazione delle piste e/o le variazioni della denominazione e/o le variazioni delle quote/lunghezze (che dovranno trovare corrispondenza sugli elaborati grafici allegati)

N.	DENOMINAZIONE	Precedente classificazione	Nuova classificazione	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della L.R. 2/2009, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto,

DICHIARA

- che la classificazione delle piste da sci indicata nei precedenti riquadri della presente segnalazione è conforme ai parametri recati dall'art. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*;
- che le suddette piste da sci ed i tratti di raccordo o trasferimento sono conformi ai parametri recati dall'art. 8 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*;
- di essere consapevole che le piste devono essere delimitate e segnalate in conformità agli artt. 6 e 13 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 *“Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”* ed ai decreti attuativi;
- che le piste oggetto di classificazione devono essere altresì conformi alle disposizioni della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”*, con particolare riferimento agli artt. 6, 7, 8, 12, 13, 23, 23bis e 24;
- che le caratteristiche delle piste da sci oggetto della presente SCIA di classificazione sono dettagliatamente individuate negli elaborati tecnici allegati, a firma di tecnico abilitato.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Luogo,

Data.....

Firma digitale

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA DI CLASSIFICAZIONE PISTE DA SCI		
Allegato	Denominazione	Note
☐	Procura/delega	<i>Da allegare nel caso di procura/delega a presentare la SCIA</i>
☐	a) <u>Documentazione fotografica</u> dello stato dei luoghi interessati	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	b) <u>Corografie dello stato di fatto</u> che mettono in evidenza l'area sciabile con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	c) <u>Planimetrie a curve di livello</u> delle piste esistenti con riportate i sistemi di protezione di tipo fisso e l'indicazione delle sezioni	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	d) <u>sezioni longitudinali</u> con indicazione delle pendenze per tratti omogenei, riportanti anche, se significative, eventuali pendenze trasversali	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	e) <u>relazione tecnica</u>	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	f) <u>relazione di inquadramento territoriale e urbanistico</u>	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	g) <u>relazione descrittiva</u> in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	h) <u>estratto delle tavole di azionamento del P.R.G.C.</u> riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	i) <u>planimetria catastale</u> in scala non minore di 1:2.000	<i>Come specificato nella DGR</i>
☐	j) <u>eventuale relazione recante motivazione della classificazione delle piste in deroga ai parametri normativi</u> , ai sensi dell'art. 24 comma 5 della L.R. 2/2009	<i>Come specificato nella DGR</i>

N.B. tutti gli elaborati devono essere in formato PDF/A e devono riportare, nei testalini, una sigla identificativa del singolo elaborato, la denominazione, il numero della revisione, la data delle revisione e devono essere firmati digitalmente dai tecnici abilitati che li hanno redatti, sulla base delle rispettive competenze professionali come definite dal relativo ordinamento (cfr. norma UNI EN ISO 7200:2007)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport – Settore A2106B - Sport e Tempo Libero, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (...)”.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport – Settore A2106B - Sport e Tempo Libero.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.R. 2/2009.

I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alla presente SCIA.

L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità a definire la classificazione delle piste.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione A2100A - Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.